SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 203**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1989.

Revisione della classificazione generale delle province della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1989.

Revisione della classificazione generale dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

89A1299-89A1300

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63:

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 25 luglio 1989;
Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1989.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1989;
Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 gennaio 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Falerno del Massico».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Falerno del Massico», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Falerno del Massico» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1987, n. 50;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Falerno del Massico».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Falerno del Massico» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1989
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 172

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerno del Massico»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Falerno del Massico» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Falanghina.

Il vino «Falerno del Massico» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presente nei vigneti nella produzione, indicata a fianco di ciascuno di essi:

Aglianico, da un minimo del 60% e fino all'80%;
Piedirosso, da un minimo del 20% e fino al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Primitivo e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 20% del totale.

Il vino «Falerno del Massico» Primitivo deve essere ottenuto dai vigneti composti dal vitigno Primitivo per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico, Piedirosso e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Falerno del Massico» devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in provincia di Caserta.

Tale zona è così delimitata:

Lato est-sudest:

da Ciamprisco in comune di Carinola si segue il corso del Vecchio Savone verso sud sino alla provinciale che da Cappella Reale va a Falciano del Massico. Si segue questa provinciale verso nord-nordovest sino a raggiungere il corso del nuovo Savone. Se ne segue l'alveo sino alla ferrovia Roma-Napoli.

Si segue questa verso sud fino alla stazione di Falciano-Mondragone. Si segue la strada che congiunge detta stazione con Mondragone sino all'incrocio di questa strada provinciale con il corso del nuovo Savone.

Procede in direzione SW lungo la strada di bonifica che affianca la scarpata sinistra del torrente Savone sino all'incrocio della strada Vicinale Savonesi; vi si immette e la segue in direzione S costeggiando il lato E della Mass. Savonesi sino a raggiungere la scarpata destra del canale Cristallina; segue il corso dello stesso in direzione SW; passa lungo il fosso Recinto in direzione SE, raggiunge l'idrovora Mezzasette, indi la scarpata destra del canale Agnena e la segue in direzione W-SW attraversando la s.s. 7 quater Domiziana al km 23 fino a raggiungere la strada consortile Foce Morta a m 260 circa dal mare.

Lato ovest:

percorre la detta strada consortile Foce Morte in direzione N-NW per tutta la sua lunghezza e prosegue, nella stessa direzione, seguendo la congiungente che porta sulla strada consortile Stercolelle, segue quest'ultima e s'immette sulla strada che costeggia la scarpata sinistra del torrente Savone a m 200 circa dal mare; infine risale su questa in direzione E-NE sino a raggiungere la s.s. 7 quater Domiziana al km 19,750.

Si segue poi la statale Domiziana verso nord fino al km 13,300, quindi il viottolo che dalla Domiziana si stacca per raggiungere la masseria Santoracco: si procede verso nord e si scavalca il rio S. Limato e si raggiunge il canale d'Auria. Da qui lungo il viottolo che porta alla masseria La Calce si raggiunge il canale circondariale delle Acque Medie che segue fino alla strada degli Schiavi in località «La Tabaccola»; segue con direzione nord-nordovest il canale circondariale fino a raggiungere il canale «Trenta Palmi» che segue verso nord, fino alla Domiziana (km 1,400). Segue la Domiziana fino all'innesto con la via Appia.

Lato nord:

dalla via Appia fino al canale delle Acque Basse (km 160,800). Da qui fino al collettore di Maiano e fino alla strada di Maiano di Sotto ed all'incrocio col canale di Minturno. Gira a nord per la quota 19 in modo da includere le zone di Cardici e della masseria Prete, quindi gira verso sud per ricongiungersi con la strada nazionale n. 430 per Cassino. Segue quindi questa strada fino al confine nord-nordest del comune di Sessa Aurunca.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Falerno del Massico» devono essere quelle atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti siti in terreni collinari di buona esposizione, asciutti e permeabili.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (ad esclusione di forme di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 100 di uva. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve delimitati nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Falerno del Massico» bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50, al vino «Falerno del Massico» rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 ed al vino «Falerno del Massico» Primitivo un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

I vini «Falerno del Massico» rosso e «Falerno del Massico» Primitivo prima dell'immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Falerno del Massico» bianco:

colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Falerno del Massico» rosso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato per invecchiamento;
odore: profumo caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Falerno del Massico» Primitivo:

colore: rosso rubino molto intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso e persistente;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, caldo, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Falerno del Massico» rosso se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad anni due di cui uno in botti di legno, può fregiarsi della menzione «riserva».

Il vino «Falerno del Massico» Primitivo se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad anni due di cui uno in botti di legno, può fregiarsi delle menzioni «riserva» o «vecchio».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali, marchi privati. È consentito altresì l'uso di indicazioni di nomi che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Falerno del Massico» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ovviamente veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A3911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1989, n. 299.

Regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti le modalità di accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che espleta funzioni di polizia;

Visti gli articoli 5, 17 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i quali l'assunzione di personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato avviene mediante pubblico concorso;

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, con il quale il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono stati unificati nel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

Sentiti i sindacati di Polizia più rappresentativi sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988, con la quale è stato approvato il decreto presidenziale di emanazione del regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Vista la deliberazione n. 2117, adottata dalla sezione di controllo della Corte dei conti nella adunanza del 20 aprile 1989, concernente il provvedimento sopraindicato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989, con la quale a seguito delle eccezioni formulate dalla citata sezione di controllo della Corte dei conti è stata approvata una nuova formulazione dell'art. 3 del predetto decreto;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. I concorsi sono banditi su base nazionale. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

3. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno ed i relativi bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Bandi di concorso

1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica indica:

a) il numero dei posti messi a concorso ed eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; per le qualifiche iniziali dei ruoli dei revisori e dei periti, il bando indica la ripartizione dei posti tra i vari settori tecnico-scientifici;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera *c)*;

e) il programma delle prove di esame;

f) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile.

2. La sede o le sedi nelle quali hanno luogo le prove scritte e la prova a carattere professionale, nonché il diario delle prove d'esame sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3.

Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) il cognome ed il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova se prevista dal bando di concorso;

h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbligo impiego;

i) l'eventuale esistenza di titoli che legittimino l'elevazione del limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso o che consentano di prescindere da tale limite;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

4. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

6. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

7. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

8. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. I requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o più dei requisiti prescritti ed indicati nel bando risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.

4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

6. I posti riservati che non venissero ricoperti per la mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

7. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 6.

Visite mediche

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica e siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.

2. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

3. La composizione della commissione medica, il numero dei componenti e la sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.

2. Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere.

4. Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

6. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o più sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformità alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente.

Art. 8.

Categorie di titoli valutabili

1. I titoli ammessi a valutazione nei concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei periti tecnici si suddividono nelle seguenti categorie:

a) titoli di cultura;

b) titoli professionali;

c) titoli vari.

2. Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi scolastici e quelli professionali, gli attestati di frequenza a corsi d'arte o mestieri ovvero a corsi professionali o di specializzazione purché rilasciati da un istituto statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato; si intendono per titoli professionali quelli attinenti allo svolgimento di attività lavorativa o professionale.

3. Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, pur costituendo elementi di merito non rientrano nelle altre categorie.

Art. 9.

Criteri di valutazione dei titoli

1. Il punteggio massimo attribuibile alla categoria titoli di cultura è dieci, alla categoria titoli professionali è quindici e alla categoria titoli vari è cinque.

2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.

Art. 10.

Prove d'esame per operatore tecnico

1. Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo operatore tecnico sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste in un tema di cultura generale. Il colloquio, svolto ad un livello adeguato al grado di cultura richiesto ai candidati, verte sulle seguenti materie:

a) storia d'Italia dal 1815 al 1948;

b) educazione civica;

c) geografia fisica e politica d'Italia;

d) aritmetica e geometria;

e) norme sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

4. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e nei titoli.

Art. 11.

Prove d'esame per vice revisore tecnico

1. Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo vice revisore tecnico sono costituite da una prova scritta e da una prova a carattere professionale integrata da un colloquio.

2. La prova scritta è costituita da un tema di cultura generale.

3. La prova professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità tecnica attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale il candidato concorre.

4. Il colloquio integrativo della prova a carattere professionale verte sulle seguenti materie:

a) nozioni teoriche relative al settore tecnico nel quale si è svolta la prova professionale;

b) storia d'Italia dal 1815 al 1948;

c) educazione civica;

d) geografia fisica e politica d'Italia;

e) aritmetica e geometria;

f) norme sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

5. Alla prova professionale ed al colloquio integrativo sono ammessi i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

6. I candidati che nella prova professionale integrata dal colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova professionale integrata dal colloquio.

Art. 12.

Prove d'esame per vice perito tecnico

1. Le prove d'esame del concorso per la nomina a vice perito tecnico sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico attinente alla specializzazione richiesta dal concorso.

3. La seconda prova scritta, anch'essa attinente alla specializzazione, è di carattere prevalentemente pratico ed è intesa ad accertare la capacità ad assolvere i compiti previsti dal profilo professionale.

4. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

a) elementi di diritto pubblico;

b) elementi di diritto penale;

c) norme sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti con particolare riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato;

d) prova facoltativa di una lingua straniera, a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco.

5. La prova facoltativa, per la quale il punteggio massimo da attribuire è nove, tende ad accertare la capacità del candidato a tradurre un testo di natura tecnica attinente alla propria competenza professionale.

6. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova.

7. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte, di quello del colloquio e di quello dei titoli.

Art. 13.

Sedi di espletamento delle prove

1. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte può avere luogo in più sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale.

2. Per lo svolgimento delle prove a carattere professionale, l'amministrazione può avvalersi di istituti, officine e laboratori pubblici o privati, stipulando eventualmente apposite convenzioni.

Art. 14.

Concorsi con più prove scritte

1. Nei concorsi per i quali è previsto l'espletamento di più prove scritte, fermo restando il principio dell'anonimato, al plico contenente l'elaborato di ogni candidato viene assegnato in ciascun giorno lo stesso numero, da apporsi su una linguetta staccabile in modo da poter riunire i plichi appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.

2. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione dei plichi aventi lo stesso numero, in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.

3. Del luogo, del giorno e dell'ora di tale operazione è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame e la medesima operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza, alla presenza dei candidati eventualmente intervenuti.

4. Per la valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta, la commissione giudicatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.

Art. 15.
Durata delle prove d'esame

1. La durata delle prove scritte è di sei ore.

2. La durata delle prove a carattere professionale consistente in un esperimento pratico è stabilita in modo uguale per tutti i concorrenti dalla commissione esaminatrice del concorso.

Art. 16.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e le disposizioni di carattere generale vigenti in materia di concorsi delle amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 46

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 752/1976 concerne: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Il testo del relativo art. 4, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, è il seguente:

«Art. 4. — Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327) e 2 del predetto D.P.R. n. 752/1976:

«Art. 1. — La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.

Art. 2. — Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare una aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra».

— L'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 5 *(Riserva dei posti e preferenze).* — Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dell'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) agli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età».

Nota all'art. 16:

Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia.

89G0375

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989.

Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che a norma del medesimo art. 12, ai bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno deve essere preposta un'unica autorità di bacino;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sui bacini idrografici dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere la Campania, il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Decreta:

Art. 1.
Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, l'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Art. 2.
Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.
Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati rispettivamente dalle amministrazioni della regione Campania, della regione Lazio, della regione Abruzzo, della regione Molise.

Art. 4.
Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni

culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A3815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989.

Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Po;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e l'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel magistrato per il Po di Parma la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino del fiume Po;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po;

Decreta.

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il magistrato per il Po di Parma, l'autorità di bacino del fiume Po.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Po è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Po è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da sette funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente dei quali tre designati dal Ministero dei lavori pubblici, due designati dal Ministero dell'ambiente, uno designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno designato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da sette funzionari designati rispettivamente dalle amministrazioni della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta, della regione Liguria, della regione Lombardia, della regione Trentino-Alto Adige, della regione Veneto, della regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e, dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna designati, entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A3816

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989.

Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Arno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Arno;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere la Toscana e l'Umbria;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino del fiume Arno;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino del fiume Arno;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, l'autorità di bacino del fiume Arno.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Arno è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Toscana e Umbria, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Arno è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati dalle amministrazioni regionali, rispettivamente tre dalla regione Toscana, uno dalla regione Umbria.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e, dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Toscana e Umbria, designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A3817

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989.

Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Adige.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Adige;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere il Trentino-Alto Adige ed il Veneto;

che, per quanto attiene all'autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della citata legge n. 183 ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali devono intendersi effettuati, rispettivamente, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino idrografico del fiume Adige;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino del fiume Adige;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, l'autorità di bacino del fiume Adige.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Adige è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dal presidente della giunta regionale della regione Veneto e dai presidenti delle giunte provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Adige è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati rispettivamente due dalla amministrazione della regione Veneto, uno dalla provincia autonoma di Trento, uno dalla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano, designati, entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A3818

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989.

Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di una autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, a norma del medesimo art. 12, ai bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione deve essere preposta una unica autorità di bacino;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sui bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto ed il Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel magistrato alle acque di Venezia la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino dei fiumi sopra citati;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il magistrato alle acque di Venezia, l'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari

con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché quattro funzionari designati dalle amministrazioni regionali, rispettivamente, due dalla regione Friuli-Venezia Giulia, uno dalla regione Veneto, uno dalla regione Trentino-Alto Adige.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A3819

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1989.

Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Tevere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di una autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Tevere;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere la Toscana, il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino del fiume Tevere;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino del fiume Tevere;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'autorità di bacino del fiume Tevere.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Tevere, è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Tevere è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati dalle amministrazioni della regione Toscana, dalla regione Umbria, della regione Lazio, della regione Abruzzo.

Art. 4.

Segretaria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali ed ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A3820

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Fermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Fermo;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale detto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 agosto 1986 richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici ai numeri d'ordine 55 e 126 è la seguente:

55. Fermo, beneficio parrocchiale S. Maria delle Vergini (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Vergini o anche prebenda parrocchiale di S. Francesco) con sede in Fermo, largo Mora, 2.

126. Montottone, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro apostolo o parrocchia di S. Pietro apostolo o prebenda parrocchiale dell'arcipretura di S. Pietro Apostolo o pio legato Benedetti Domenico), con sede in 63020 Montottone, piazza Marconi, 5;

l'elenco dei benefici estintisi nella diocesi di Fermo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero è ulteriormente integrato come segue:

Provincia di Ascoli Piceno:

253. Comunanza, beneficio parrocchiale della Madonna del Carmine, con sede in 63044 Comunanza, frazione Casale.

254. Fermo, cappellania Baccili, con sede in 63010 Torre di Palme.

255. Fermo, priorato di S. Maria, capitolo metropolitano di Fermo, con sede in 63010 Marina Palmense, via del Palmensi, 2.

256. Fermo, sacrestia metropolitana, con sede in 63023 Fermo, via della Rocca, 23.

257. Sant'Elpidio a Mare, cappellania rurale di S. Croce, con sede in 63010 Cascinare, contrada S. Croce.

Provincia di Macerata:

258. Civitanova Marche, beneficio di S. Nicola di Tolentino in Porto Civitanova, con sede in 62013 Civitanova Marche Alta, piazza della Libertà.

259. Morrovalle, cappellania cadiutorale E. Grassetti, con sede in 62010 Morrovalle, vicolo Santarelli, 4.

Roma, addì 14 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3843

DECRETO 15 luglio 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventidue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Melfi e Rapolla. Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle dodici parrocchie costituite nella diocesi di Venosa;

vennero dichiarate estinte tre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1988, con il quale:

dall'elenco di cui all'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 12 gennaio 1987 relativo alla diocesi di Venosa, vennero cancellate due parrocchie erroneamente inserite in più nell'elenco stesso;

venne rettificato l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 1987, relativamente al numero delle parrocchie costituite nella circoscrizione territoriale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano di Melfi-Rapolla-Venosa, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla ne venne omessa una, integra l'elenco stesso ed inoltre rettifica la denominazione di un'altra parrocchia nonché l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987 relativo alla diocesi di Melfi e Rapolla richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventitre parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla, tutte in comuni della provincia di Potenza, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 22 è la seguente:

22. Comune di San Fele, parrocchia di S. Maria di Pierno, sita in 85020 contrada Pierno;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

23. Comune di San Fele, parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, sita in 85020 contrada Cecci;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle sei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3, succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti quattro chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa denominazione e sede, per ognuna indicate:»;

dall'elenco di cui al citato art. 4 vengono cancellati i rapporti successori ai numeri d'ordine 5 e 6;

alla fine del citato art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «relativamente alle restanti due chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è nuovamente sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentatre parrocchie di cui ai decreti ministeriali in data 12 gennaio 1987 citati in narrativa e ai successivi decreti ministeriali di rettifica in data 5 ottobre 1988 e 15 luglio 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Potenza».

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3844

DECRETO 15 luglio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1986, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle millecentotre parrocchie costituite nella diocesi di Milano, vennero dichiarate estinte milletrentatre chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi determina quali di dette chiese parrocchiali erano amministrate da fabbricerie non dotate di personalità giuridica;

Visto l'art. 41, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»;

Decreta:

Sono dichiarate estinte, a far tempo dal 6 ottobre 1986, le seguenti fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perduto la personalità giuridica civile in forza del decreto ministeriale richiamato in premessa:

Provincia di Milano:

1) Milano: fabbriceria della chiesa di S. Ambrogio;

2) Milano: fabbriceria della chiesa di S. Simpliciano;

3) Monza: fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista;

4) Opera: fabbriceria della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Provincia di Varese:

5) Saronno: fabbriceria della chiesa dei Santi Pietro e Paolo;

6) Varese, via Canonica, 8: fabbriceria della chiesa di S. Vittore M.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3845

DECRETO 15 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centottantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trecentotrentaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Arezzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centottantuno parrocchie costituite nella diocesi dii Arezzo;

vennero dichiarate estinte trecentotrentaquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1987, con il quale nell'elenco delle parrocchie costituite nella suddetta diocesi ne venne cancellata una e venne rettificata la denominazione di un'altra parrocchia ed inoltre venne integrato e rettificato l'elenco dei rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 10 febbraio 1987 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 59 è la seguente:
59. Arezzo, parrocchia di S. Andrea a Pigli, sita in 52100 Olmo, frazione S. Andrea a Pigli, 1;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 64 è la seguente:
64. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Andrea a Pigli, sita in 52040 Olmo, frazione S. Andrea a Pigli, 1.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3846

DECRETO 15 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di diciannove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Lucera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nella diocesi di Lucera;

vennero dichiarate estinte diciannove chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 18 è la seguente:

18. Lucera, parrocchia di S. Pio Decimo, sita in 71036 Lucera, via Piave n. 3.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3847

DECRETO 15 luglio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di otto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquanta parrocchie costituite nella diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto;

vennero dichiarate estinte otto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti dieci chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

9. Comune di Rotella (Ascoli Piceno), chiesa parrocchiale di San Lorenzo, sita in 63030 Rotella.

10. Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), chiesa parrocchiale di Sant'Egidio abate, sita in 64016 Sant'Egidio alla Vibrata;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle dieci chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alla chiesa paarrocchiale di San Michele Arcangelo sita in Ripatransone, contrada S. Michele, per quanto concerne tutti i beni consistenti nell'edificio chiesa ed area di rispetto, la parrocchia dei Santi Benigno e Michele Arcangelo sita in Ripatransone, via Emidio Consorti;

relativamente alle restanti nove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3848

DECRETO 15 luglio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di venticinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Comacchio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Comacchio;

vennero dichiarate estinte venticinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Ferrara:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

26. Provincia di Ferrara, comune di Comacchio, chiesa parrocchiale di S. Paolo al Lido degli Estensi, nota anche quale erigenda chiesa parrocchiale di S. Paolo in Lido degli Estensi, o comunque denominata, con sede in: 44024 frazione di Lido degli Estensi;

27. Comune di Goro, chiesta parrocchiale della B.V. delle Grazie, nota anche quale parrocchia della Beata Vergine delle Grazie in Goro, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Goro, o comunque denominata, con sede in: 44020 Goro;

28. Comune di Lagosanto, chiesa parrocchiale di S. Pio X in Lagosanto, nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Pio X in Sabbioni di Lagosanto, o comunque denominata, con sede in: 44023 Lagosanto;

29. Comune di Mesola, chiesa parrocchiale della B.V. Regina in Monticelli, con sede in: 44020 Monticelli;

30. Comune di Mesola, chiesa parrocchiale della Natività di Maria in Mesola, nota anche quale parrocchia della Natività di Mesola o anche come ente chiesa di Mesola, o comunque denominata, con sede in: 44020 Mesola;

31. Comune di Ostellato, chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Ostellato, nota anche quale chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Ostellato, o comunque denominata, con sede in: 44020 Ostellato;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trentuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente articolo 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue: «relativamente alle restanti trenta chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3849

DECRETO 15 luglio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantanove parrocchie costituite nella diocesi di Caltanissetta;

vennero dichiarate estinte cinquantasette chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1987, con il quale venne rettificata la provincia di appartenenza di alcune parrocchie;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 15 gennaio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantotto chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

58. Comune di San Cataldo (Caltanissetta), chiesa parrocchiale di «Maria SS. della Catena», nota anche quale «Chiesa Maria SS. Addolorata (Catena), sita in 93017 San Cataldo, via Catania;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquantotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sei chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

6. Comune di San Cataldo (Caltanissetta), alla chiesa parrocchiale di «Maria SS. della Catena», nota anche quale «Chiesa Maria SS. Addolorata» (Catena), sita in 93017 San Cataldo, via Catania, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di «S. Maria della Catena», via Catania.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3850

DECRETO 19 luglio 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoquarantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentoquarantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Modena-Nonantola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoquarantasei parrocchie costituite nella diocesi di Modena-Nonantola;

vennero dichiarate estinte duecentoquarantacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 16 aprile 1987, 1° luglio 1988 e 10 gennaio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1987, del 13 luglio 1988 e del 24 gennaio 1989, con i quali venne rettificata la denominazione e la sede di talune parrocchie e vennero rettificati ed integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e rettifica ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 ottobre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 7, 14, 20 e 88 è la seguente:

7. Comune di Modena, parrocchia della Sacra Famiglia con sede in 41100 Modena, via Vignolese Centro;

14. Comune di Modena, parrocchia di S. Lazzaro con sede in 41100 Modena, via Saliceto Panaro;

20. Comune di Modena, parrocchia di S. Giovanni evangelista con sede in 41100 Modena, via Diena;

88. Comune di Formigine, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo con sede in 41043 Formigine, piazza della Repubblica;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle duecentoquarantasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti centotre chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 6 e 98 sono rettificati come segue:

6. Modena, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova nella chiesa di S. Lazzaro, sita in 41100 Modena, via Emilia Est., succede:

per quanto concerne quota di 864/1000 di immobile sito in Modena, via Bellini n. 101 identificato al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Modena alla partita 42467, foglio 126 mappale A sub 1-2-3-4-5, la parrocchia di S. Pio X, sita in 41100 Modena, via S. Giovanni Bosco;

per quanto concerne l'immobile sito in comune di Modena, identificato al catasto del comune di Modena alla partita 1 (prov. dalla partita 32944 nuovo catasto terreni) foglio 163 mapp. 27 di mq 1750, la parrocchia S. Benedetto abate, sita in 41100 Modena, via Nino Bixio;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Lazzaro, sita in 41100 Modena, via Saliceto Panaro.».

98. Modena, alla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in 41100 Modena, via Vignolese, succede:

per quanto concerne l'immobile sito in comune di Modena identificato al nuovo catasto terreni di Modena alla partita 32830, foglio 163, mappale 115, mq 4.180; foglio 164, mappale 74, mq 570; foglio 164, mappale 77, mq 340; foglio 164, mappale 78; mq 1.050, la parrocchia S. Benedetto abate, sita in 41100 Modena, via Nino Bixio;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia della Sacra Famiglia, sita in Modena, via Vignolese Centro;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato come segue:

102. Modena, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 41100 Modena, via Gramsci, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in 41100 Modena, via Diena;

103. Formigine, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, sita in 41043 Formigine, piazza Calcagnini, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 41043 Formigine, piazza della Repubblica;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue: «relativamente alle restanti centoquarantatre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3851

DECRETO 19 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 7 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Chiavari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentasei parrocchie costituite nella diocesi di Chiavari;

vennero dichiarate estinte centrotrentacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di talune parrocchie;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 7 ottobre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 25, è la seguente:

25. Chiavari, parrocchia di N.S. della Pace e di S. Bernardo, sita in Campodonico, via Campodonico, 24, 16043 Chiavari;

nell'elenco di cui all'art. 3, l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 25, è la seguente:

25. Chiavari, chiesa parrocchiale di N.S. della Pace e di S. Bernardo, sita in Campodonico, via Campodonico, 24, 16043 Chiavari.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3852

DECRETO 19 luglio 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 18 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Caltagirone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantanove parrocchie costituite nella diocesi di Caltagirone;

vennero dichiarate estinte quarantaquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una parrocchia ed integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 55, è la seguente:

55. Vizzini, parrocchia di S. Agata, sita in 95049 Vizzini, piazza Dante;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantacinque chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Catania»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

45. Caltagirone, chiesa parrocchiale di Maria SS. del Ponte, sita in 95041 Caltagirone, largo della Fontana;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quarantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alla chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 95049 Vizzini, via Susanna, per l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Agata sita in 95049, Vizzini, piazza Dante;

relativamente alle restanti quarantaquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: GAVA

89A3853

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 agosto 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1989, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre settembre-ottobre 1989, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,85% per il bimestre settembre-ottobre 1989.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989 e relativi contratti condizionati stipulati entro il primo semestre 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,60% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3961

DECRETO 28 agosto 1989.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre settembre-ottobre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agl istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30%;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 1989, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1989, è stato determinato nella misura del 14,45%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1989 è determinato nella misura del 14,35% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3962

DECRETO 28 agosto 1989.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre settembre-ottobre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 1989, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre luglio-agosto 1989, nella misura del 13,70%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 14,45%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre settembre-ottobre 1989, nelle seguenti misure:

13,90% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,35% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3963

DECRETO 28 agosto 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 2 agosto 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,80 per cento il tasso di riferimento per il mese di agosto 1989:

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di settembre 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di settembre 1989 è pari al 14,95 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3964

DECRETO 28 agosto 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1989, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre settembre-ottobre 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera *a)*, del citato decreto dell'8 agosto 1986, è pari al 12,65%;

Considerato che la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per l'anno 1989, all'1,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1989, al 12,65%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,25%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3965

DECRETO 28 agosto 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1989, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre settembre-ottobre 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1989, al 14%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,80% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,90% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3966

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1989.

Insediamento delle commissioni censuarie distrettuali di Marsico Nuovo e San Chirico Raparo della provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le commissioni censuarie distrettuali di Marsico Nuovo e San Chirico Raparo della provincia di Potenza, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 6 novembre 1989 e i loro componenti resteranno in carica sei anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3842

DECRETO 28 agosto 1989.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di luglio 1989;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministero del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di luglio 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1371,003
Marco tedesco	»	723,603
Franco francese	»	213,349
Fiorino olandese	»	641,645
Franco belga	»	34,556
Lira sterlina	»	2223,305
Lira irlandese	»	1932,583
Corona danese	»	186,220
Dracma greca	»	8,372
ECU	»	1497,616
Dollaro canadese	»	1151,860
Yen giapponese	»	9,749
Franco svizzero	»	839,702
Scellino austriaco	»	102,775
Corona norvegese	»	197,089
Corona svedese	»	211,938
Marco finlandese	»	320,732
Escudo portoghese	»	8,641
Peseta spagnola	»	11,516
Dollaro australiano	»	1037,495

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3960

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1989.

Rinnovo al presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano dell'autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 57 di Melegnano, in data 17 ottobre 1988, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto di chirurgia generale del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Campo dott. Biagio, primario della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano;

Ambrosini prof. Alessandro, primario della divisione di chirurgia generale I del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano;

Bocca dott. Massimo, aiuto della divisione di chirurgia generale II del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano;

Crespi dott. Flavio, aiuto della divisione di chirurgia generale I del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano;

Bacchioni dott. Antonio Maria, aiuto della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano;

Ordesi dott. Giorgio, aiuto della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Predabissi» di Melegnano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 57 di Melegnano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3932

DECRETO 8 agosto 1989.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'Annunziata della unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza, in data 19 gennaio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 novembre 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'Annunziata dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria del vecchio plesso ospedaliero dell'Annunziata dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Petrassi prof. Antonio, primario di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Migliori dott. Domenico, aiuto di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Formisani dott. Pasquale, aiuto di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Iannello dott. Antonino, assistente di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Nino dott. Antonio, assistente di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Guarasci dott. Mario, assistente di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

De Marco dott. Eugenio, assistente di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

Verre dott. Pasquale, assistente di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

De Leo dott. Franco, aiuto urologo del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

De Giacomo dott. Emilio, aiuto urologo del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3933

DECRETO 8 agosto 1989.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale dei servizi sanitari sociali e scolastici n. 6 di Larino in data 20 febbraio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 gennaio 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelévata in Italia o importata gratuitamente all'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nell'armamentario della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Dell'Omo dott. Ermanno, primario della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino;

Laudato dott. Pasquale, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino;

Lepore dott. Antonio, assistente della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino;

Di Salvatore dott. Ferdinando, assistente della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino;

Covatta dott. Antonio, assistente della divisione oculistica del presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale dei servizi sanitari sociali e scolastici n. 6 di Larino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3934

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione all'ospedale generale di Zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale RM/1 di Roma e dal legale rappresentante dell'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 17 febbraio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che nel reparto di rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la camera operatoria del reparto oculistico dell'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tonelli dott. Franco, aiuto oculista presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma;

Gasparri dott. Vito, assistente oculista presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma;

Pietronero dott. Antonio, assistente oculista presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma;

Ducoli dott. Alberto, assistente oculista volontario presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma.

Le operazioni di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Neuschüler prof. Riccardo, primario oculista presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma;

Tonelli dott. Franco, aiuto oculista presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma;

Gasparri dott. Vito, assistente oculista presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma;

Ducoli dott. Alberto, assistente oculista volontario presso l'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale RM/1 di Roma ed il legale rappresentante dell'ospedale generale di zona «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli di Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3935

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione alla sostituzione di un sanitario nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 agosto 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Torrette di Ancona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1988, con il quale il presidio ospedaliero di Torrette di Ancona è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 12 di Ancona, in data 18 febbraio 1989, intesa ad ottenere la sostituzione del dott. Alberto Sisti con il dott. Franco Camilletti nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 11 agosto 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Camilletti, assistente oculista, sostituisce il dott. Alberto Sisti nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 agosto 1988.

Art. 2.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 12 di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3936

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Careggi» della unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze al trasferimento delle operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 23 settembre 1988 che autorizza il presidio ospedaliero «Careggi» della unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze, in data 17 dicembre 1988, intesa a trasferire le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico dalla sala operatoria dell'unità operativa di chirurgia generale, giusto quanto disposto nel precedente decreto ministeriale 23 settembre 1988, al nuovo gruppo operatorio delle chirurgie generali/cardiotoracochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 marzo 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Careggi» della unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze, già autorizzato con decreto ministeriale 23 settembre 1988, debbono essere eseguite presso il nuovo gruppo operatorio delle chirurgie generali/cardiotoracochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 23 settembre 1988.

Art. 3.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3937

DECRETO 9 agosto 1989.

Autorizzazione all'ospedale oftalmico di Roma ad includere alcuni sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 13 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987, con il quale l'ospedale oftalmico, presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 11 di Roma, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal presidente della unità sanitaria locale n. 11 di Roma, in data 2 marzo 1989, 26 marzo 1989 e 3 aprile 1989, intese ad ottenere l'inclusione, limitatamente alle operazioni di trapianto, del dott. Sebastiano Cantarella e del dott. Antonio Cortese nonché l'inclusione, limitatamente alle operazioni di prelievo, della dott.ssa Elvira Cerqueti, della dott.ssa Rossella Ralli e del dott. Guido Vinciguerra, nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 13 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989 e 20 giugno 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sebastiano Cantarella ed il dott. Antonio Cortese, aiuti oculisti dell'ospedale oftalmico di Roma, sono inclusi, limitatamente alle operazioni di trapianto, nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 13 luglio 1987.

La dott.ssa Elvira Cerqueti, la dott.ssa Rossella Ralli ed il dott. Guido Vinciguerra, assistenti oculisti dell'ospedale oftalmico di Roma, sono inclusi, limitatamente alle operazioni di prelievo, nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 13 luglio 1987.

Art. 2.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 11 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3938

DECRETO 10 agosto 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 aprile 1989 concernente la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di alcune preparazioni galeniche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1989, con il quale sono state poste a carico del Servizio sanitario nazionale alcune preparazioni magistrali orali a base di analgesici narcotici;

Considerato che, nella seduta del 6 giugno 1989, la commissione consultiva unica del farmaco ha proposto l'inserimento nel prontuario terapeutico di un'altra preparazione galenica ed ha fornito precisazioni in ordine alla forma farmaceutica di due delle preparazioni già incluse;

Ritenuto opportuno dare attuazione alle proposte della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, fra i farmaci per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione da parte dell'assistito, è inserita la seguente formulazione galenica:

codeina 60 mg capsule.

2. Le preparazioni galeniche magistrali «morfina soluzione orale 1% in confezioni da 250 e 500 ml» e «morfina soluzione orale 4% in confezione da 100 ml con contagocce tarato», devono intendersi come soluzioni sciroppose.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: DE LORENZO

89A3939

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 giugno 1989.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 14 maggio 1981, così come successivamente modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1984, sulle modalità di utilizzazione e di gestione del fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 313;

Visto il decreto 14 maggio 1981, con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo istituito con la predetta legge n. 378/1980;

Considerata la opportunità di elevare i massimali di spesa previsti nel suddetto decreto 14 maggio 1981 e successive modificazioni;

Considerata altresì la necessità di un adeguamento delle disposizioni contenute nel predetto decreto 14 maggio 1981, come successivamente modificato dal decreto 18 dicembre 1984, per una complessiva riqualificazione dello standard delle sale cinematografiche;

Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 del 20 aprile 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare massimo della spesa riconoscibile ai fini della concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera *A)*, del decreto 14 maggio 1981, elevato a L. 100.000.000 e L. 150.000.000 con decreto 18 dicembre 1984, è stabilito nella misura unica di L. 160.000.000, ferme restando le diverse percentuali d'intervento indicate nella stessa disposizione in relazione alla natura delle opere.

2. L'ammontare massimo della spesa riconoscibile ai fini della concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 3, lettera *A)*, del decreto 14 maggio 1981, elevato a L. 50.000.000 e L. 75.000.000 con decreto 18 dicembre 1984, è stabilito nella misura unica di L. 80.000.000, ferme restando le diverse percentuali d'intervento indicate nella stessa disposizione in relazione alla natura delle opere.

Art. 2.

1. I finanziamenti a tasso agevolato sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, sono concessi nelle percentuali stabilite dall'art. 2, lettera *B)*, e dall'art. 3, lettera *B)*, del decreto 14 maggio 1981 per un periodo non superiore a cinque anni in riferimento ad una spesa o quota di spesa accertata dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, non eccedente L. 240.000.000 per le sale cinematografiche appartenenti alle categorie del piccolo esercizio e di L. 360.000.000 per le sale cinematografiche appartenenti alle categorie del grande e medio esercizio.

Art. 3.

1. I massimali di spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 1 del presente decreto sono rispettivamente elevati a L. 800.000.000 per il grande e medio esercizio ed a L. 560.000.000 per il piccolo esercizio, allorché l'adeguamento tecnico e ambientale formi oggetto di un unico programma di investimenti, da completare entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di inizio dei lavori, a condizione che una volta effettuati i lavori stessi la sala risulti in possesso di un livello qualitativo ottimale complessivo, anche sotto il profilo della sicurezza, e con distinto specifico riferimento ai seguenti elementi tecnico-ambientali:

1) accesso e permanenza degli spettatori, con eventuali spazi destinati a servizi ausiliari e complementari;

2) impianto automatizzato di proiezione nonché schermo;

3) impianto di riproduzione sonora stereofonica completo con la relativa apparecchiatura di sala;

4) sistemazione acustica progettata da professionista abilitato;

5) impianti di riscaldamento, termoventilazione, condizionamento dell'aria, progettati da professionista abilitato;

6) poltrone ed arredi;

7) impianto elettrico progettato da professionista abilitato;

8) servizi igienici.

2. Gli stessi massimali di spesa sono applicabili alle sale i cui esercenti o proprietari, avendo comprovato la sussistenza di tale livello qualitativo ottimale, intendano effettuare in tutto o in parte i seguenti lavori ai fini di una ulteriore maggiore qualificazione:

1) apprestamento di pedana permanente attrezzata per spettacoli ed esecuzioni musicali;

2) realizzazione di palcoscenico attrezzato per rappresentazioni teatrali;

3) istallazione o rifacimento integrale della struttura bar al servizio esclusivo degli spettatori e/o sala d'attesa attrezzata;

4) apprestamento di punto attrezzato per la vendita di pubblicazioni e/o audiovisivi.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi i massimali di spesa ammissibile a finanziamento previsti dall'art. 2 sono elevati a L. 600.000.000 per il grande e medio esercizio ed a L. 300.000.000 per le sale del piccolo esercizio.

4. Nella ipotesi di cui al presente articolo, il contributo sulla quota di spesa ammissibile eccedente l'importo di cui all'art. 1 può essere concesso nella percentuale unica non superiore al 50 per cento.

Art. 4.

1. Per l'esame della tipologia delle opere programmate ed allo scopo di controllare che la sala, con le opere già esistenti e quelle da effettuare, risponda alle caratteristiche della sala tipo, le domande di contributo o di finanziamento presentate ai sensi dell'art. 3 devono essere corredate da un progetto complessivo di un professionista abilitato, con l'indicazione dettagliata degli interventi indicati nello stesso art. 3 come condizione di ammissibilità e delle opere già esistenti. Dovrà essere, altresì, allegata alla domanda una espressa dichiarazione del vincolo di destinazione all'uso per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

2. A fine lavori, dovrà essere presentata una relazione con firma autenticata, in cui vengano evidenziati, corredati da idonea documentazione, i livelli di qualità raggiunti dalla sala in dipendenza dei rispettivi interventi individuati nella indicata elencazione circa la sala tipo. Per quanto concerne la qualità della riproduzione visiva e sonora l'attestazione deve essere rilasciata da professionisti con specifica competenza nei predetti settori.

3. Ferma la competenza della B.N.L. - S.A.C.C. per l'accertamento tecnico della esecuzione delle opere, il Ministero del turismo e dello spettacolo può verificare, su richiesta del comitato per il credito cinematografico, l'effettivo raggiungimento dello standard complessivo di qualità, ai fini della conferma del contributo o del finanziamento concesso. A tale scopo, l'amministrazione si avvale del parere della commissione apertura sale, di cui all'art. 52, lettera *h)*, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ovvero di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato o di istituti universitari o di altri organismi specializzati nel settore. Il parere della commissione apertura sale può essere richiesto anche in via preventiva in riferimento ai programmi di intervento oggetto delle domande di contributo o finanziamento ed alla relativa documentazione.

Art. 5.

1. I contributi in conto capitale ed i finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono erogati dalla sezione autonoma per il credito cinematografico per il 40% all'inizio dei lavori, previa acquisizione di idonee garanzie solidali dell'esercente e del proprietario dell'immobile in ordine al rimborso dell'acconto, maggiorato del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione, nel caso di mancato compimento delle opere nel termine ed alle condizioni stabilite. Il saldo del 60% è erogato dopo l'ultimazione dei lavori, previa verifica della effettiva realizzazione delle opere da parte della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro.

2. Per i beni strumentali la cui disponibilità è acquisita mediante contratto di locazione finanziaria la S.A.C.C. può erogare, su richiesta dell'interessato, un acconto pari al 50% del contributo afferente i beni medesimi se il loro costo, come considerato ai fini del contributo, non è inferiore a L. 30.000.000 ed il locatario documenti, mediante dichiarazione autenticata del locatore, di aver versato almeno la metà delle quote previste dal contratto. L'erogazione del saldo è subordinata all'esercizio del diritto di riscatto.

3. Per gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto dovrà essere accertata la rispondenza della sala allo standard di qualità che la caratterizzi come sala ideale tipo, con le modalità di cui all'art. 4.

4. Agli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere ammessi i programmi di investimento che comportino una spesa effettiva, anche se ripartita fra proprietario ed esercente, non inferiore a L. 20.000.000 per le sale del medio e grande esercizio ed a L. 10.000.000 per le sale del piccolo esercizio. I predetti limiti sono raddoppiati ai fini dell'ammissione alle erogazioni anticipate di cui al precedente comma 1.

Art. 6.

1. Per le arene cinematografiche estive dotate di autonoma licenza di esercizio i massimali di spesa ammissibile a contributo od a finanziamento di cui ai precedenti articoli sono computati nella misura del 60%.

2. Le spese relative agli impianti fissi per i luoghi di ristoro interni alle sale, riservati ai soli spettatori, possono essere riconosciute per una quota dell'importo della spesa complessiva ammessa a contributo od a finanziamento non superiore al 5 per cento.

3. I compensi per le prestazioni di professionisti iscritti negli albi professionali concernenti la progettazione e la direzione dei lavori possono essere riconosciuti per una quota della spesa ammessa a contributo od a finanziamento cui ineriscono non superiore al 7 per cento.

Art. 7.

1. Ai fini della concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 14 maggio 1981 sono così integrate:

a) nella domanda deve essere specificato il numero di codice fiscale del richiedente ed indicati gli importi e la data di assegnazione di contributi o finanziamenti sul fondo di sostegno di cui alla legge n. 378 del 1980 concessi per la medesima sala, anche se diversamente denominata, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

b) il certificato dell'autorità comunale attestante la categoria della sala deve indicare il numero dei posti autorizzati ed essere di data non anteriore ad un anno;

c) i preventivi di spesa debbono essere sottoscritti dai fornitori di beni e servizi ed essere di data non anteriore a tre mesi alla data di presentazione della domanda;

d) alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa che specifichi la natura delle opere in programma ed indichi per ciascuna i relativi preventivi di spesa. Per gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto la relazione si intende assorbita nella documentazione di cui all'art. 4, comma 1.

2. I contributi ed i finanziamenti erogati sulla disponibilità del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, si intendono commisurati alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta dagli esercenti o proprietari per l'acquisto di beni nuovi o di servizi, al netto di sconti, abbuoni, ristorni e del valore residuale di beni usati ceduti in parziale permuta.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande di contributo o di finanziamento presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, sempreché relative a lavori da iniziare e ad acquisti da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. Per le domande di contributo o di finanziamento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla stessa data non siano ancora state esaminate dal comitato per il credito cinematografico, in base all'ordine cronologico di presentazione, gli esercenti o proprietari di sale cinematografiche possono chiedere, se i lavori non sono stati iniziati e gli acquisti non effettuati, l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto conservando, ai fini dell'esame, la posizione preesistente. La relativa istanza con la eventuale documentazione integrativa deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui al decreto 14 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, così come modificato dal decreto 18 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1985.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 14 maggio 1981 e il D.M. 18 dicembre 1984 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 356/1981 e n. 65/1985 (v. art. 9 del decreto).

Nota alle premesse:

La legge n. 313/1984 reca: «Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica».

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo della lettera *A)* dell'art. 2 del D.M. 14 maggio 1981 è il seguente:

«Art. 2. — La quota del 60% del fondo di sostegno di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, sarà destinata:

A) Per i contributi in conto capitale che potranno essere concessi a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti alle categorie del grande e medio esercizio, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature. L'importo di tali contributi non può superare il 50% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., per un ammontare massimo riconoscibile di L. 70.000.000.

Qualora trattasi di lavori volti all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie, l'importo del contributo è pari al 60% delle spese, fermo restando il limite massimo di spesa di cui al precedente comma.

Complessivamente la spesa ammissibile per i lavori di cui ai due precedenti comma non può superare l'ammontare di L. 100.000.000. In caso di eccedenza l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del contributo viene ridotto in proporzione alla rispettiva incidenza sul costo complessivo.

(Omissis)».

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo della lettera *A)* dell'art. 3 del D.M. 14 maggio 1981 è il seguente:

«Art. 3. — La quota del 40% del fondo di sostegno di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 378, sarà destinata:

A) Per i contributi in conto capitale che potranno essere concessi a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti alle categorie del piccolo esercizio per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature. L'importo di tali contributi non può superare il 60% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., per un ammontare massimo riconoscibile di L. 35.000.000.

Qualora trattasi di lavori volti all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie, l'importo del contributo è pari al 70% della spesa, fermo restando il limite massimo di spesa riconoscibile al precedente comma.

Complessivamente la spesa ammissibile per i lavori di cui ai due precedenti comma non può superare l'ammontare di L. 50.000.000. In caso di eccedenza l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del contributo viene ridotto in proporzione alla loro incidenza sul costo complessivo.

Qualora le opere vengano effettuate anche per attuare finalità consortili o per la creazione di strutture di servizi tecnici od organizzativi, i massimali di cui al primo e secondo comma della lettera *A)* del presente articolo sono elevati rispettivamente di 5 punti.

(Omissis)».

Nota all'art. 2:

Il testo della lettera *B)* dell'art. 2 e della lettera *B)* dell'art. 3 del D.M. 14 maggio 1981 è il seguente:

«Art. 2. *(Omissis)*.

B) Per finanziamenti, di durata non superiore a 4 anni, a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti alle categorie del grande e medio esercizio, per lavori di adeguamento delle

strutture e per il rinnovo delle apparecchiature. L'importo di tali finanziamenti non potrà superare il 50% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., non superiore a L. 100.000.000».

«Art. 3.- *(Omissis)*.

B) Per i finanziamenti, di durata non superiore a 4 anni, a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche appartenenti al piccolo esercizio per lavori di adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature; il finanziamento non potrà superare il 60% di una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., di L. 100.000.000».

Nota all'art. 4, comma 3:

Il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1965 è il seguente:

«Art. 52 *(Commissione apertura sale)*. — Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b)*.

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c), d), e), f)* e *g)*, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario».

Nota all'art. 7, comma 1:

Il testo dell'art. 6 del D.M. 14 maggio 1981 è il seguente:

«Art. 6. — Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui al presente decreto i titolari delle sale, proprietari o gestori, dovranno presentare apposita domanda, in carta legale, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione IV e, in copia, alla S.A.C.C., corredata:

da un certificato della competente autorità comunale attestante la categoria di appartenenza della sala stessa, risultante dalla licenza di esercizio in base alla legge 4 aprile 1940, n. 406;

da un preventivo di spesa riferito alle singole voci dei lavori progettati, distinte separatamente in lavori inerenti all'adeguamento delle strutture ed al rinnovo delle apparecchiature ed in lavori inerenti all'introduzione di impianti automatizzati e di nuove tecnologie;

da una relazione illustrativa contenente l'eventuale piano di associazione consortile e dell'istituzione di strutture di servizi tecnici ed organizzativi finalizzati al piccolo esercizio. Nel caso di associazioni consortili l'istanza deve essere trasmessa per il tramite della competente autorità comunale o regionale».

89A3831

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 luglio 1989.

Prestazioni di lavoro straordinario del personale della prefettura di Pavia durante l'emergenza per il crollo della torre civica di Pavia e per supporto ai lavori della commissione tecnico-scientifica di cui all'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989. (Ordinanza n. 1773/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1679/FPC in data 5 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, con la quale è stata istituita la commissione tecnico-scientifica con il compito di individuare le probabili cause e la natura dei fenomeni rilevabili dal crollo della torre di Pavia, di studiare le condizioni statiche della cattedrale e delle altre sei torri interessate e di fornire alle autorità competenti elementi tecnici atti a porre in essere misure idonee alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota n. 19501 del 13 aprile 1989 del Ministero dell'interno e la nota 4346 Div. III/2 del 15 maggio 1989 della prefettura di Pavia con le quali venivano rappresentati il lodevole spirito di sacrificio e le eccezionali prestazioni straordinarie del personale in servizio presso la prefettura di Pavia che si sono protratte, senza soluzione di continuità, nell'arco di intere giornate;

Vista la nota 4396 Div. III/2 del 6 giugno 1989 con la quale la prefettura di Pavia ha fornito un elenco nominativo ed un prospetto analitico concernente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale della prefettura stessa in eccedenza a quelle già rese per i normali servizi di istituto, quantificate al lordo in L. 36.531.119;

Visto il telescritto n. I/337 P.C. Gab. del 14 giugno 1989 con il quale la prefettura di Pavia ha rappresentato la necessità di remunerare cinque unità della medesima prefettura per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate a supporto della commissione tecnico-scientifica istituita con l'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 sopracitata in misura di 50 ore mensili pro-capite;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi attribuiti alla commissione di cui sopra comporta un notevole impegno;

Ritenuto doversi retribuire le prestazioni straordinarie effettivamente rese oltre il normale orario di lavoro secondo quanto rappresentato dalla predetta prefettura;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata in favore del personale della prefettura di Pavia, di cui all'elenco nominativo precisato in premessa, la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nella fase dell'emergenza concernente il crollo della torre civica, in misura eccedente i limiti previsti dalla normativa per un importo complessivo di L. 36.531.119.

Art. 2.

È autorizzata in favore delle cinque unità della prefettura di Pavia adibite a supporto della commissione tecnico-scientifica istituita con l'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 per l'accertamento delle cause del crollo della torre civica, la corresponsione di 50 ore mensili procapite per le prestazioni di lavoro straordinario, svolte in misura eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa, per la durata dei lavori della commissione stessa.

Art. 3.

I relativi oneri sono posti a carico del Fondo della protezione civile con imputazione sulla somma di cui all'art. 6 della sopracitata ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3940

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Utilizzazione di personale degli enti locali presso le prefetture per le attività connesse all'emergenza del 1984. (Ordinanza n. 1782/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 283/FPC/ZA del 9 luglio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, con la quale si è data — tra l'altro — la facoltà al prefetto di Frosinone di utilizzare, per l'espletamento dei compiti connessi con l'attività di soccorso e di assistenza a favore della popolazione terremotata, personale dell'amministrazione provinciale e comunale;

Considerato che i signori Marzilli Mario e Ciuffarella Antonio, dipendenti della locale amministrazione provinciale, prestano tuttora servizio presso la prefettura di Frosinone;

Tenuto conto che a distanza ormai di cinque anni dall'evento calamitoso non sussistono più le esigenze che giustificano l'utilizzazione di personale dell'amministrazione provinciale e pertanto se ne può disporre la restituzione all'amministrazione di provenienza;

Considerato che l'art. 2 dell'ordinanza n. 283/FPC/ZA prevede la corresponsione del compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione (se dovuta), ma non il premio incentivante;

Tenuto conto che l'amministrazione provinciale di appartenenza, in sede di liquidazione del compenso incentivante di produttività, riferito agli anni 1987 e 1988, previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983, ha escluso dal citato beneficio i predetti dipendenti;

Considerato che si rende necessario — per non danneggiare economicamente gli interessati — corrispondere il compenso in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza i signori Marzilli Mario e Ciuffarella Antonio vengono restituiti all'amministrazione provinciale di Frosinone.

Art. 2.

Ai suddetti dipendenti è corrisposto il compenso incentivante riferito agli anni 1987, 1988 e per il 1989 fino alla data di rientro nell'amministrazione di appartenenza, pagato dalla prefettura di Frosinone e posto a carico del «Fondo» di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3941

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Proroga del termine previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 1711/FPC del 12 maggio 1989 per il funzionamento della commissione tecnica di cui all'art. 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. (Ordinanza n. 1784/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto l'art. 4 del decreto 26 novembre 1987 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 aprile 1987, concernente contributi di maggiori spese di trasporto merci e carburanti, a seguito della frana della Val di Pola;

Visto il decreto del prefetto di Sondrio n. 4/20 2/P.C., del 4 gennaio 1988, con il quale è stata costituita la commissione tecnica prevista dal decreto-legge n. 384/87;

Vista l'ordinanza n. 1711/FPC del 12 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989;

Vista la richiesta del prefetto di Sondrio n. 2262 del 14 giugno 1989, con la quale si rappresenta che la commissione, a completamento della sua attività, ha tenuto due ulteriori sedute nel mese di maggio 1989;

Considerata la necessità di corrispondere i gettoni di presenza ai componenti per le sedute segnalate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1989 previsto dall'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 1711/FPC del 12 maggio 1989 per il funzionamento della commissione tecnica di cui in premesse è differito al 31 maggio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3942

ORDINANZA 21 agosto 1989.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1786/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1643/FPC del 19 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga fino al 30 giugno 1989 del collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori alla protezione civile ed ai lavori pubblici e di altri tre assessori del comune di Pozzuoli;

Vista la delibera n. 223 del 3 luglio 1989 con la quale il comune di Pozzuoli richiede una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1989 del collocamento in aspettativa del sindaco e di tre assessori del comune;

Considerato che i termini relativi all'approvazione del piano regolatore generale e dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli sono stati prorogati al 31 dicembre 1989 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288;

Visto il telegramma n. 540/BRA/GAB dell'11 luglio 1989 con il quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa la predetta richiesta;

Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto la proroga al 30 giugno 1990, limitatamente al sindaco o al suo delegato, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, del termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare analoga disposizione per il comune di Pozzuoli, accogliendo in tali limiti la richiesta formulata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1989 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'ordinanza n. 1643 del 19 gennaio 1989, citata nelle premesse, limitatamente al sindaco o ad un assessore da lui delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986.

Il giorno 3 agosto 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 febbraio 1989, n. 73, pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1989.

In conformità all'art. 22, l'accordo entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1989.

89A3834

Entrata in vigore dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.

Il giorno 3 agosto 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 febbraio 1989, n. 74, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1989.

In conformità all'art. 20, l'accordo entrerà in vigore il giorno 3 settembre 1989.

89A3835

Entrata in vigore della convenzione relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, conclusa a Ginevra il 6 aprile 1974.

Il 30 maggio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 92 del 15 febbraio 1989, pubblicata nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 febbraio 1989 è stato depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lo strumento d'adesione alla convenzione relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, conclusa a Ginevra il 6 aprile 1974.

Al momento del deposito l'Italia ha formulato la seguente riserva e dichiarazione:

Riserva

1. In application of the Code of Conduct, the concept of a «national shipping line» may, in the case of a member State of the European Community, include all shipping companies established on the territory of that member State in accordance with the treaty setting up the European Economic Community.

2. *(a)* Without prejudice to the text of paragraph *(b)* of this reservation, article 2 of the Code of Conduct shall not be applied in trade carried by a conference between the member States of the Community and, on a reciprocal basis, between those States and the other OECD countries parties to the Code;

(b) The text of paragraph *(a)* shall not affect the opportunities for shipping lines of developing countries, as third-country shipping lines, to take part in such trade in accordance with the principles set out in article 2 of the Code, provided they have been recognized as national shipping lines under the terms of the Code and:

(i) are already members of a conference carryng such trade, or

(ii) have been accepted for membership of such a conference under the provisions of article 1 (3) of the Code.

3. Article 3 and article 14 (9) of the Code of Conduct shall not be applied in trade carried out by a conference between the member States of the Comunity and, on a reciprocal basis, between those countries and the other OECD countries parties to the Code.

4. In any trade to which article 3 of the Code of Conduct applies, the last sentence of the article taken to mean that:

(a) The two groups of national shipping lines shall co-ordinate their positions before voting on matters relating to trade between their two countries;

(b) The sentence shall be applied solely to matters defined in a conference agreement as requiring the consent of the two groups of national shipping lines concerned and not to all matters covered by the conference agreement.

Dichiarazione

The Gouvernment of the Republic of Italy:

will not prevent non-conference lines from operating as long as they compete with conferences on a commercial basis while adering to the principle of fair competition, in accordance with the Resolution on non-conference lines adopted by the Conference of Plenipotentiaries;

confirms its intention of acting in accordance with the said Resolution.

Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 49, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 30 novembre 1989.

89A3946

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981.

Il giorno 1° agosto 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 maggio 1989, n. 187, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989.

In conformità all'art. XI, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° agosto 1989.

89A3947

Entrata in vigore della convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, conclusa a L'Aja l'8 settembre 1982.

Il 25 luglio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 71 dell'11 febbraio 1989, pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1989, è stato depositato presso il Dipartimento federale per gli affari esteri del Governo elvetico lo strumento di ratifica della convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, conclusa a L'Aja l'8 settembre 1982.

La convenzione, ai sensi dell'art. 13, entrerà in vigore per l'Italia il 1° ottobre 1989.

89A3873

Entrata in vigore della convenzione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, conclusa a Basilea il 3 settembre 1985.

Il 24 luglio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 138 del 3 aprile 1989, pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1989, è stato depositato presso il Dipartimento federale per gli affari esteri del Governo elvetico lo strumento di ratifica della convenzione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, conclusa a Basilea il 3 settembre 1985.

Conformemente all'art. 3 è stata designata quale Autorità centrale il «Ministero dell'interno - Direzione generale servizi civili».

La convenzione, ai sensi dell'art. 10, entrerà in vigore per l'Italia il 1° ottobre 1989.

89A3872

Autorizzazione al Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ad acquistare una proprietà immobiliare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1989, registro n. 16 Esteri, foglio n. 76, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Genova, via Ghirardelli Pescetto n. 16, da destinare a sede del consolato e residenza del console sovietico in Genova.

89A3948

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1989, registro n. 26 Difesa, foglio n. 50, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Mareggini Ariànte, nato l'8 febbraio 1921 a Toano. — Durante una forte puntata tedesca in zona particolarmente delicata partecipava all'azione affrontando eroicamente la morte. Immolava così la sua giovane vita per gli altissimi ideali della Patria e della Libertà. — Cà Marastoni (Toano), 1° aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1989, registro n. 26 Difesa, foglio n. 64, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Lanzi Valentino, nato il 4 marzo 1926 a Toano. — Durante una forte puntata tedesca in zona particolarmente delicata partecipava all'azione contro il nemico affrontando eroicamente la morte sul campo. Immolava così la sua giovane vita per gli ideali della Patria e della Libertà. — Cà Marastoni (Toano), 1° aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1989, registro n. 26 Difesa, foglio n. 377, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Pisa. — Nel corso della Guerra di Liberazione nazionale, né i violenti bombardamenti, né le continue devastazioni, riuscirono a piegare l'animosità ed il coraggio della popolazione di Pisa, che, nell'ardore patriottico, seppe trovare la forza per opporsi — con fiera dignità ed enormi sacrifici — alla tracotanza dell'oppressore, offrendo un continuo e notevole contributo di uomini e mezzi alle formazioni partigiane. — Pisa, settembre 1943 - settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1989, registro n. 26 Difesa, foglio n. 378, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croci

Maichen Eligio, nato il 27 gennaio 1924 a Ploesti (Romania). — Nelle difficili condizioni ambientali delle impervie terre di Slovenia, combatté coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Sorpreso con il suo reparto da soverchianti forze nemiche, rifiutò la resa e affrontò impavido l'avversario. Cadde combattendo eroicamente. — Korenje (Suha Kraina), 17 ottobre 1944.

Mazzini Emilio, nato il 20 novembre 1914 a Monticelli d'Ongina. — Valoroso partigiano, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo in tutte le azioni di guerra della sua brigada. Pratico di opere militari in quanto già artigliere della G.A.F. veniva inviato in delicate missioni per la protezione di importanti infrastrutture. Capo pattuglia, comandato con altri tre uomini a proteggere un ponte di importanza strategica, che stava per essere minato, ingaggiava combattimento contro forze tedesche. Sopraffatto da mezzo corazzato cadeva da eroe nel compimento del proprio dovere. — Caorso (Piacenza), 16 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1989, registro n. 26 Difesa, foglio n. 380, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Malerba Ugo, nato il 17 marzo 1918 a Siracusa. — Sottufficiale dell'Arma aeronautica sottrattosi alla cattura dopo l'armistizio, aderiva al movimento clandestino e contribuiva alla organizzazione di una formazione di partigiani. Compiva arditi atti di sabotaggio riuscendo a sottrarre alle truppe nemiche armi, munizioni ed altro materiale bellico. Assunto il comando di un gruppo di partigiani, impegnava, con ardita iniziativa, combattimento contro preponderanti forze avversarie, cui infliggeva gravi perdite, conquistando una posizione di rilevanza strategica, contribuendo, con le truppe alleate, alla completa liberazione della zona. — Alto Lazio, 13 giugno 1944.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

89A3914

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1970, n. 73), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni, nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dal 90% al 100%;

vitigni raccomandati e autorizzati nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 fino a un massimo del 10% sia congiuntamente che disgiuntamente con esclusione dei vitigni di uve aromatiche.

Tutte le uve provenienti dai suddetti vitigni devono provenire da vigneti iscritti all'albo.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montalbone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.

Provincia di Alessandria:

Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti ad ovest di detta strada.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Barbera d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Barbera d'Asti» è stabilita in q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione di vino D.O.C. inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

I vigneti iscritti all'albo del «Barbera del Monferrato» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Barbera d'Asti».

La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione «Barbera d'Asti» deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del «Barbera d'Asti» e «Barbera del Monferrato» all'atto delle denunce vendemmiali.

Art. 5.

Per il vino «Barbera d'Asti» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve destinate alla vinificazione del «Barbera d'Asti» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11 ed al «Barbera d'Asti» avente diritto alla menzione «superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Barbera d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 12;

estratto secco netto minimo: 23 per mille;

acidità totale minima: 5,5 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Barbera d'Asti» può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi 12,5 dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di 6 mesi in botti di rovere.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

La possibilità di utilizzare la menzione «superiore» viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compreso gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Barbera d'Asti» designato con la menzione «superiore», deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

89A3809

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lugana».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 830, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lugana» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1967, n. 210), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Lugana» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno «Trebbiano di Lugana» (Veronese). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a frutto bianco provenienti da altri vitigni con l'esclusione dei moscati e delle malvasie per un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Lugana» è delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni è delimitata da una linea che partendo da i Capuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere sulla ferrovia.

Il limite segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega a ovest sopra per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C. Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de il Casino; qui segue la strada per Ferrari, indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord verso sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Moie, C. Tese e a nord di Villa Arriga giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lugana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa-calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima dell'uva ammessa per la produzione del vino «Lugana» non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata — purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 2 secondo gli usi locali, leali e costanti.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle province di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lugana» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 9,5.

In tal caso le uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale da parte del produttore ed in tale denuncia dovrà essere specificatamente indicata la destinazione alla spumantizzazione.

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nei territori delle province di Brescia, Mantova, Verona e Treviso.

Art. 6.

Il vino «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'invecchiamento;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, particolarmente delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lugana» può essere utilizzata per designare il tipo spumante naturale ottenuto secondo le modalità e le procedure indicate nel precedente art. 5.

Il tipo di spumante naturale del vino «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol. e la sua acidità totale non dovrà essere inferiore al 6 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Lugana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati.

È altresì consentita l'indicazione di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto purché non abbiano significato laudativo.

Tutti i contenitori di capacità comprese tra 0,5 e 5 litri utilizzate per il confezionamento della denominazione di origine controllata «Lugana» debbono essere di vetro; sono vietate le chiusure con tappo corona e tappo a strappo.

89A3810

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1968, n. 245), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

È tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Malvasia toscana presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano - Jesi - Cingoli e segue, all'immissione del fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino, in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino fino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino fino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale di tra Fabriano e Serra S. Quirico fino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 fino a borgo stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso la località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo a Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Acervia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo per poi immettersi al suo incontro sulla strada che passando per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba - Monte S. Vito, Monte S. Vito - S. Marcello, S. Marcello - Monsano e S. Marcello - Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» non deve essere superiore a quintali 150 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa della coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione dell uve destinate alla produzione del «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente tali operazioni prima della data del decreto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% gradi;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuati in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata.

Art. 8.

L'uso della specificazione aggiuntiva «classico» per il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è concesso al prodotto della zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata nel precedente art. 3, con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia.

Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'aquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo designato con menzione «classico».

89A3811

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1970, n. 72), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Barbera del Monferrato» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni, nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dall'85 al 90%;
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: dal 10 al 15%.

Tutte le uve provenienti dai suddetti vitigni devono provenire da vigneti iscritti all'albo.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera del Monferrato» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto (Alessandrino), Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo-Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone.

b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra-Marazzi, Pontestura, Ponzano (Monferrato), Quargnento, Rosignano (Monferrato), Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello, la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di

circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Castigliole d'Asti, Cunico, Dusino, S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Barbera del Monferrato» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Barbera del Monferrato» è stabilita in q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione di vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

I vigneti iscritti all'Albo del «Barbera d'Asti» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Barbera del Monferrato».

La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione «Barbera del Monferrato» deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del «Barbera del Monferrato» e «Barbera d'Asti» all'atto delle denunce vendemmiali.

Art. 5.

Per il vino «Barbera del Monferrato» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve destinate alla vinificazione del «Barbera del Monferrato» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 11,00 ed al Barbera del Monferrato avente diritto alla menzione «superiore», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Barbera del Monferrato» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di corpo, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: gradi 11,50;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e foreste con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino «Barbera del Monferrato» può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi 12,5 dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di 6 mesi in botti di rovere.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

La possibilità di utilizzare la menzione «superiore» viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compreso gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Barbera del Monferrato» designato con la menzione «superiore», deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

89A3812

MINISTERO DEL TESORO

N. 158

Corso dei cambi del 17 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1400,550	1400,550	1400,65	1400,550	1400,550	1400,55	1400,900	1400,550	1400,550	1400,55
Marco tedesco	718,700	718,700	718,50	718,700	718,700	718,70	718,850	718,700	718,700	718,70
Franco francese	212,660	212,660	212,75	212,660	212,660	212,66	212,650	212,660	212,660	212,76
Lira sterlina	2204,500	2204,500	2205 —	2204,500	2204,500	2204,50	2204,300	2204,500	2204,500	2204,50
Fiorino olandese	637,490	637,490	637,25	637,490	637,490	637,49	637,500	637,490	637,490	637,49
Franco belga	34,357	34,357	34,35	34,357	34,357	34,357	34,350	34,357	34,357	34,35
Peseta spagnola	11,497	11,497	11,49	11,497	11,497	11,497	11,491	11,497	11,497	11,49
Corona danese	184,960	184,960	184,80	184,960	184,960	184,96	184,980	184,960	184,960	184,96
Lira irlandese	1918,800	1918,800	1919,50	1918,800	1918,800	1918,80	1918,700	1918,800	1918,800	—
Dracma greca	8,355	8,355	8,33	8,355	—	—	8,346	8,355	8,355	—
Escudo portoghese	8,603	8,603	8,60	8,603	8,603	8,603	8,601	8,603	8,603	8,60
E.C.U	1489,200	1489,200	1489,75	1489,200	1489,200	1489,20	1489,120	1489,200	1489,200	1489,20
Dollaro canadese	1189,800	1189,800	1189 —	1189,800	1189,800	1189,80	1190 —	1189,800	1189,800	1189,80
Yen giapponese	9,832	9,832	9,80	9,832	9,832	9,832	9,827	9,832	9,832	9,83
Franco svizzero	833,600	833,600	833,75	833,600	833,600	833,60	833,580	833,600	833,600	833,60
Scellino austriaco	102,070	102,070	102,08	102,070	102,070	102,07	102,070	102,070	102,070	102,07
Corona norvegese	196,900	196,900	196,75	196,900	196,900	196,90	197	196,900	196,900	196,90
Corona svedese	212,380	212,380	212 —	212,380	212,380	212,38	212,400	212,380	212,380	212,38
Marco finlandese	319,320	319,320	319,25	319,320	319,320	319,32	319,400	319,320	319,320	—
Dollaro australiano	1065 —	1065 —	1063 —	1065 —	1065 —	1065 —	1063 —	1065 —	1065 —	1065 —

Media dei titoli del 17 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99,900
» » » 22- 6-1987/91	89,725
» » » 18- 3-1987/94	74 —
» » » 21- 4-1987/94	73,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,775
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,275
» » » »	17- 1-1986/91	99,650
» » » »	1- 2-1984/91	101,075
» » » »	18- 2-1986/91	99,675
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100.625
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,325
» » » »	1- 8-1984/91	100,100
» » » »	1- 9-1984/91	100,075
» » » »	1-10-1984/91	100,175
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,175
» » » »	1- 1-1985/92	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,475
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	97,750
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	97,900
» » » »	1-11-1987/92	97,775
» » » »	1-12-1987/92	97,900
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	96,100
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,425
» » » »	20-10-1986/93	95,975
» » » »	19-12-1986/93	96,075
» » » »	18-11-1986/93	95,975
» » » »	1- 1-1988/93	97,325
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,425
» » » »	1- 5-1988/93	98,500
» » » »	1- 6-1988/93	98,850
» » » »	1- 7-1988/93	98,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,500
» » » »	1- 9-1988/93	97,800
» » » »	1-10-1988/93	98,050
» » » »	1-11-1988/93	98,275
» » » »	1-10-1987/94	97,125
» » » »	1- 1-1989/94	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	95,550
» » » »	1- 3-1985/95	92,550
» » » »	1- 4-1985/95	92,700
» » » »	1- 5-1985/95	93,025
» » » »	1- 6-1985/95	93,775
» » » »	1- 7-1985/95	95,300
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,175
» » » »	1-11-1985/95	94 —
» » » »	1-12-1985/95	93,825
» » » »	1- 1-1986/96	93,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,150
» » » »	1- 2-1986/96	94,225
» » » »	1- 3-1986/96	93,150
» » » »	1- 4-1986/96	93 —
» » » »	1- 5-1986/96	93,375
» » » »	1- 6-1986/96	94,675
» » » »	1- 7-1986/96	94,325
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,100
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	93,625
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,900
» » » »	18- 2-1987/97	92,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92.550
» » » »	1- 5-1987/97	93.400
» » » »	1- 6-1987/97	94,225
» » » »	1- 7-1987/97	93.925
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	94,975
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99.300
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,850
» » » 9,25%	1- 2-1990	99,125
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,225
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,825
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,050
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,925
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,950
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,625
» » » 10,50%	1- 4-1990	98.825
» » » 12,00%	1- 4-1990	100.475
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,825
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,475
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99.600
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98.700
» » » 10,50%	18- 5-1990	98.650
» » » 9.15%	1- 6-1990	98.300
» » » 10,00%	1- 6-1990	99.600
» » » 10,50%	16- 6-1990	98.750
» » » 9,50%	1- 7-1990	98.875
» » » 10,50%	1- 7-1990	99.250
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,925
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,950
» » » 10,50%	1- 8-1990	99.500
» » » 11,00%	1- 8-1990	98.925
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,425
» » » 11,25%	1- 9-1990	99.075
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,100
» » » 9,25%	1-10-1990	97,525
» » » 11,50%	1-10-1990	99.125
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,075
» » » 9,25%	1-11-1990	97,425
» » » 9,25%	1-12-1990	97.550
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,250
» » » 11,50%	1-11-1991	97,875
» » » 11,50%	1-12-1991	98.125
» » » 9,25%	1- 1-1992	93.975
» » » 9,25%	1- 2-1992	93.900
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,375
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,875
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,975
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,675
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,125
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,425
» » » 9,15%	1- 6-1992	94.800
» » » 10,50%	1- 7-1992	98.450
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,600
» » » 11,50%	1- 8-1992	96.275
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,175
» » » 12,50%	1-10-1992	98.125
» » » 12,50%	1-11-1993	97,475
» » » 12,50%	17-11-1993	97,475
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,125
» » » »	1983/90 11,50%	102,750
» » » »	1984/91 11,25%	104,200
» » » »	1987/91 8,75%	97,225
» » » »	1984/92 10,50%	104,250
» » » »	1985/93 9,60%	100,925
» » » »	1985/93 9,75%	101,200
» » » »	1985/93 9,00%	100,150
» » » »	1985/93 8,75%	98,050
» » » »	1986/94 8,75%	98,400
» » » »	1986/94 6,90%	90,350
» » » »	1987/94 7,75%	91,400
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,900
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,675
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M17089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Safau*, con sede in Udine e stabilimenti di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Milanorion industriale*, con sede in Palmanova (Udine) e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 9 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 9 ottobre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Modiano industrie carte da gioco ed affini*, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.a.s. Renato Protto di Patrizia Protto & C.*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 2 aprile 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 5 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 5 marzo 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Efel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industria Eternit Casale Monferrato*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), soli uffici e magazzini di Torino:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 4 giugno 1986 - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. S.C.A.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Litoscat*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 15 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Litoscat*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 15 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 15 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.d.f. Bonato Bruno & Giussani*, con sede in Cuneo e stabilimento di Cuneo:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 16 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Carrozzeria Coppero Franco & C.*, con sede in San Giuliano Vecchio (Alessandria) e stabilimento di San Giuliano Vecchio (Alessandria):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 7 febbraio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 gennaio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Filatura Pettinato*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. SKF industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Airasca (Torino), Bari, Cassino (compr. rep. stacc. di Pozzilli) (Frosinone), filiali e magazzini sul territorio nazionale, Massa, Pinerolo (Torino), sede centrale di Torino, Villa Perosa (Torino):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Dobel*, con sede in Mappano di Borgaro (Torino) e stabilimento di Mappano di Borgaro (Torino):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Cica cartotecnica industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 16 aprile 1989 al 14 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 19 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimenti di Gello (Pistoia), uffici di Roma, unità di Frosinone:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Tipografica Tiburtina*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano e stabilimenti, uffici vendita e filiali nazionali di Casoria (Napoli), Castellanza (Varese) e Villadossola (Novara):

periodo: dal 27 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano e stabilimenti, uffici vendita e filiali nazionali di Casoria (Napoli), Castellanza (Varese) e Villadossola (Novara):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Confezioni Val Tronto*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

4) *S.n.c. Confezioni Val Tronto*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

5) *S.p.a. Sad Plastic*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in C.I.G.O.

6) *S.p.a. Sad Plastic*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in C.I.G.O.

7) *S.p.a. Savio*, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova-Sestri (Genova):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1982: dal 1° novembre 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sebino est*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Petit Pierre sud*, con sede in Bari e stabilimenti di Foggia, Modugno (Bari), Pomigliano d'Arco (Napoli), San Salvo (Chieti), Surbo (Lecce) e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuova Rayon italiana*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ceramica dell'Umbria già Gualdo ceramica*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Italedil*, con sede in Roma e stabilimento presso Centro siderurgico di Taranto:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 9 novembre 1987 al 9 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 10 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Lewis Tricot*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimento di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Lewis Tricot*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimento di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 29 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.n.c. Confezioni Jacqueline Elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:

periodo: dal 9 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Alco*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

20) *S.r.l. Manifattura Mondial*, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e stabilimento di Civitella del Tronto (Teramo):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

21) *S.r.l. Expansa*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 6 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 6 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Sistem Service*, con sede in Taranto e stabilimento di San Giorgio Ionico (Taranto):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Olivercoop*, con sede in Cerignola (Foggia) e stabilimento di Cerignola (Foggia):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Mast linee sportive*, con sede in Ancarano (Teramo) e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 18 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 18 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.n.c. Mast linee sportive*, con sede in Ancarano (Teramo) e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 18 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *Ditta Gieffedi*, con sede in Desio (Milano) e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 10 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 maggio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ocrim*, con sede in Cremona e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Solaro acciai*, con sede in Misinto (Milano) e stabilimento di Misinto (Milano):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 18 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 ottobre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 18 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Hiro motori*, con sede in Origgio (Varese) e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Chimica di Colleferro*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.
Dal 1° gennaio 1989 incorporata dalla Chimica del Friuli S.p.a.

8) *S.p.a. Chimica del Friuli*, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento di Colleferro ex chimica di Colleferro (Roma), dal 1° gennaio 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Snia Techint*, con sede in Roma e stabilimento di Roma;

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sipe Nobel*, con sede in Roma e stabilimenti di Colleferro (Roma), Orbetello (Grosseto) e Spilimberto (Modena):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimenti di Ceccano (Frosinone), Colleferro (Roma), Milano, Montalto di Castro (Viterbo) e Roma:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Montalto di Castro (Viterbo) e Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Meccanizzazione industriale*, con sede in Pieve Emanuele, fraz. Fizzonasco (Milano) e stabilimento di Pieve Emanuele, fraz. Fizzonasco (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Ceramica tenax*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Marconi italiana automazione e controllo*, con sede in Monza (Milano), stabilimento di Monza e div. Das-Milano:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nova gres lux*, con sede in Montebonello di Pavullo (Modena) e stabilimento di Montebonello di Pavullo sul Frignano (Modena):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Italyfarm Camporesi*, con sede in Predappio, fraz. Fiuniana (Forlì) e stabilimento di Predappio, fraz. Fiuniana (Forlì):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 novembre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Edilter*, con sede in Bologna e cantieri del Lazio, cantieri in Emilia-Romagna e cantieri in Umbria:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e sede commerciale di Milano:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Everest gomma*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 25 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Idea Jo*, con sede in Castelfranco Emilia (Modena) e stabilimento di Castelfranco Emilia (Modena);

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 20 agosto 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 agosto 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 23 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Romano Romagnoli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Romano Romagnoli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Tilexa*, con sede in Montefiorino (Modena), direzione amministrativa e commerciale di S. Agata Bolognese (Bologna) e stabilimento di Montefiorino (Modena):

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 1° maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Ceramica Tonalite* (il 2 maggio 1989 ha incorporato la Tilexa S.p.a.), con sede in S. Agata Bolognese (Bologna), dal 2 maggio 1989 direzione amministrativa e commerciale di S. Agata Bolognese (Bologna) ex Tilexa e stabilimenti di S. Agata Bolognese (Bologna) e dal 2 maggio 1989 di Monte Fiorino (Bologna) ex Tilexa:

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Riva calzoni* - Gruppo Riva Finanziaria, con sede in Milano e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 10 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Gestione industriale salumificio F.lli Doretti*, con sede in Firenze e stabilimenti di Massa e Cozzile (Pistoia):

periodo: dal 4 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 giugno 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fabbrica pisana*, con sede in Pisa e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986: dal 26 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Mobilcasa*, con sede in Sinalunga (Siena) e stabilimento di Sinalunga (Siena):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno, limitatamente allo stabilimento di Livorno:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no; in amministrazione controllata.

5) *S.p.a. Plessey*, con sede in Milano e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, fraz. Castellina Scalo (Siena):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 28 marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, fraz. Castellina Scalo (Siena):

periodo: dal 29 marzo 1988 al 29 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, fraz. Castellina Scalo (Siena):

periodo: dal 30 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Happy Shoes*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 ottobre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 15 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Tessitura Pratese*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cantiere San Marco*, con sede in Tombolo (Pisa) e stabilimento di Tombolo (Pisa):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in amministrazione controllata.

12) *S.p.a. Super Rifle*, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e stabilimento di Barberino di Mugello (Firenze):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77), sino al 22 marzo 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Ceipelli*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Calzaturificio Tani*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. O.M.S. Officina metalmeccanica specializzata in costruzioni e riparazioni ferroviarie*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. C.I.M.E.*, con sede in Milano e stabilimento c/o C.T.E. ENEL di Piombino (Livorno):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Fratelli Delfino*, con sede in Settimo Milanese (Milano) e stabilimento c/o C.T.E. ENEL di Piombino (Livorno):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 21 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Officine meccaniche Mario Botteghi*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A3917

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Un tetto per noi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 25 marzo 1958, rep. 18205, reg. soc. 664, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giulia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 19 agosto 1958, rep. 85435, reg. soc. 1759, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Sabatina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Armati in data 25 ottobre 1954, rep. 9895, reg. soc. 3136, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Speranza '81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 26 febbraio 1981, rep. 379783, reg. soc. 2099/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «666 - Casa mia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 novembre 1964, rep. 32739, reg. soc. 46, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuovo Tritone, già Edelweis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 13 giugno 1960, rep. 266208, reg. soc. 1273, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Europa unita 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 27 aprile 1965, rep. 50827, reg. soc. 1237, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Guitar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 6 aprile 1955, rep. 16658, reg. soc. 1321, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nefertide - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 7 febbraio 1955, rep. 2894, reg. soc. 680, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Seconda Domus FAO - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 16 giugno 1953, rep. 18443, reg. soc. 1683, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mater Gratiae - Ponte Mammolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 11 aprile 1964, rep. 24383, reg. soc. 2461, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.I.G.M.A. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 10 febbraio 1964, rep. 41462, reg. soc. 1235, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pluto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 13 dicembre 1960, rep. 17139/9493, reg. soc. 158, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa Quinto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 10 gennaio 1955, rep. 20990, reg. soc. 322, tribunale di Roma;

società cooperativa «Società cooperativa edilizia Crathaecus 71, a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 14 maggio 1971, rep. 38762, reg. soc. 1677/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eucaliptus III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 12 febbraio 1963, rep. 7034, reg. soc. 650, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nomentana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 3 marzo 1948, rep. 3084, reg. soc. 549, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «P.D.P. - Monte Mario - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 11 febbraio 1957, rep. 25223, reg. soc. 597/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fintergiù - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 25 novembre 1958, rep. 91568, reg. soc. 527, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domeacasa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 settembre 1954, rep. 20730, reg. soc. 2858, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La parola del popolo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 21 febbraio 1957, rep. 162780, reg. soc. 894, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Postelegrafonici fra personale Roma-Ferrovia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Migliori in data 12 gennaio 1957, rep. 607181, reg. soc. 196, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tio Pepe - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 9 marzo 1964, rep. 63280, reg. soc. 1351, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Teomauro Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 marzo 1964, rep. 124360, reg. soc. 1699/64, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 19 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Primavera Settanta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Ghi in data 5 aprile 1970, rep. 16699, reg. soc. 1353, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Rosaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Gamberale in data 27 ottobre 1959, rep. 72835, reg. soc. 812, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fratellanza operaia Valle del Sacco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Artena (Roma), costituita per rogito Mascolo in data 17 dicembre 1980, rep. 3879, reg. soc. 3216, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Santa Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Marasco in data 26 settembre 1964, rep. 185114, reg. soc. 3892/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coopercase Cerreto 2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Laziale (Roma), costituita per rogito Manara in data 26 marzo 1981, rep. 1091, reg. soc. 2956/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.D.E.R. - Attività didattica educativa ricreativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerveteri, costituita per rogito Fea in data 4 ottobre 1984, rep. 438, reg. soc. 629/84, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa edilizia «S. Vincenzo Strambi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 18 maggio 1964, rep. 101533, reg. soc. 2613/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santa Barbara II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito Nobili in data 15 febbraio 1964, rep. 24710, reg. soc. 998, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi ausiliari aeroporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Fiumicino, costituita in data 6 luglio 1983, rep. 2119, reg. soc. 5051/83, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Piccoli proprietari di bestiame vaccino di Formello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Formello (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 28 settembre 1965, rep. 35164, reg. soc. 2412, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Arcobaleno 1975 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Trojano in data 7 giugno 1975, rep. 26752, reg. soc. 2213/75, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Tuscolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Fea in data 3 aprile 1970, rep. 416673, reg. soc. 1251/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villaflora di Genzano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Roma, costituita per rogito De Pascale in data 23 luglio 1957, rep. 24901, reg. soc. 770, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «L'Infiorata - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Roma, costituita per rogito Sciumbata in data 21 febbraio 1979, rep. 2392, reg. soc. 2637, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Cooperativa impiegati partigiani combattenti - C.I.P.C. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Roma, costituita per rogito Mammucari in data 30 gennaio 1953, rep. 9087, reg. soc. 696, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Lauretana Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Guidonia (Roma), costituita per rogito Colapietro in data 19 ottobre 1955, rep. 29095, reg. soc. 2470, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di pulizie - La 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 4 aprile 1981, rep. 6822, reg. soc. 3508/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Una Casa - I.N.A. Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 17 gennaio 1958, rep. 13673, reg. soc. 468, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lariano (Roma), costituita per rogito Caparrelli in data 21 settembre 1982, rep. 8765, reg. soc. 3636, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Paolo Mercuri - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Badia in data 14 aprile 1957, rep. 3146, reg. soc. 768, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Mentana 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito Manzi in data 9 febbraio 1981, rep. 3006, reg. soc. 2389/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori edili - Le Torri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito Falce in data 9 novembre 1977, rep. 190, reg. soc. 5451/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Montecompatri Casa IV - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Montecompatri (Roma), costituita per rogito Pannunzio in data 23 novembre 1977, rep. 308, reg. soc. 5589/77, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «A.L.B.A. - Allevamenti bestiame ed affini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescorocchiano (Rieti), costituita per rogito Armati in data 22 aprile 1978, rep. 3239, reg. soc. 1288, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «Autonoma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Gianfelice in data 15 novembre 1965, rep. 22560, reg. soc. 638, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «Il Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Gianfelice, rep. 19998/3922, reg. soc. 591, tribunale di Rieti;

società cooperativa mista «Elettrica Laziale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Campanini in data 29 novembre 1979, rep. 35993, reg. soc. 1507, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «Gallo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salisano (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 28 novembre 1979, rep. 11214, reg. soc. 1458, tribunale di Rieti;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Giara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito Rando in data 11 febbraio 1985, rep. 7048, reg. soc. 2180, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Capradosso 80», con sede in Petrella Salto (Rieti), costituita per rogito Rando in data 3 febbraio 1980, rep. 1557, reg. soc. 1461, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «Trucinano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bagnoregio (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 16 aprile 1983, rep. 9245, reg. soc. 4501, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di pesca «San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 30 luglio 1956, rep. 6178, reg. soc. (203 Orvieto) ora 1547, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Case popolari - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Canepina (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 8 marzo 1973, rep. 12512, reg. soc. 2089, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capodimonte (Viterbo), costituita per rogito Traversi in data 22 aprile 1975, rep. 30536, reg. soc. 2407, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Regal 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cellere (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 22 ottobre 1980, rep. 23347, reg. soc. 3609, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Igea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 24 marzo 1981, rep. 17555, reg. soc. 3818, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Vallonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 24 agosto 1973, rep. 12920, reg. soc. 2183, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Lamone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Farnese (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 14 novembre 1978, rep. 20051, reg. soc. 3087, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Ideal casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallese (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 3 dicembre 1975, rep. 4446, reg. soc. 2493, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Apicola Sant'Egidio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gradoli (Viterbo), costituita per rogito Manzi in data 13 settembre 1982, rep. 6806, reg. soc. 4272, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Colli Etruschi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grotte di Castro (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 22 luglio 1971, rep. 28570, reg. soc. 1920, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Nuova Tiro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grotte di Castro (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 29 ottobre 1982, rep. 51202, reg. soc. 4347, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Civica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grotte di Castro (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 15 gennaio 1974, rep. 13456, reg. soc. 2339, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Monterosi '79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monterosi (Viterbo), costituita per rogito Giorgio Maria Baroni in data 8 settembre 1979, rep. 26174, reg. soc. 3301, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Nepi 167 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nepi (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 14 giugno 1976, rep. 15975, reg. soc. 2604, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Zero Growth - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orte (Viterbo), costituita per rogito Giuliani in data 30 gennaio 1981, rep. 6811, reg. soc. 3755, tribunale di Viterbo;

società cooperativa «La Prospettiva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orte (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 22 novembre 1982, rep. 21679, reg. soc. 4354, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «I Maggio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Orte (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 17 aprile 1975, rep. 14817, reg. soc. 2456, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «I Torrioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Baroni in data 22 gennaio 1970, rep. 6364, reg. soc. 1884, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Spazio 78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita per rogito Furio Giardino in data 7 dicembre 1978, rep. 8829, reg. soc. 3077, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.C.S. Brill - Società cooperativa servizi a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tavarnelli in data 13 settembre 1984, rep. 481, reg. soc. 585, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Cincinnato '78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Ventura in data 4 maggio 1978, rep. 48340, reg. soc. 43/78, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallerano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 22 novembre 1984, rep. 29873, reg. soc. 5103, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «L'Ontano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Migliori in data 13 aprile 1971, rep. 2056, reg. soc. 1899, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Alberone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 10 marzo 1979, rep. 20585, reg. soc. 3180, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Le Piane - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 15 ottobre 1979, rep. 21470, reg. soc. 3293, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Pianetrosce - Società cooperativa responsabilità limitata», con sede in Vignanello (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 26 settembre 1980, rep. 23225, reg. soc. [illegible]607, tribunale di Viterbo.

Con decreti ministeriali 25 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Pescocostanzo 1» a responsabilità limitata, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 14 maggio 1978, rep. 9455, reg. soc. n. 729, tribunale Sulmona;

società cooperativa edilizia «Aterno 78 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Raiano (L'Aquila), costituita per rogito Battaglia in data 30 novembre 1978, rep. 25526, reg. soc. n. 751, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Studi e ricerche delle Rocche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Mezzo (L'Aquila), costituita per rogito Mascolo in data 17 novembre 1979, rep. 2376, reg. soc. n. 1726, tribunale L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Verde speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccaraso (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 11 maggio 1980, rep. 11021, reg. soc. n. 862, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Marruvium» Società cooperativa di ricerca, progettazione, servizio e lavoro a responsabilità limitata, con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Prandi in data 4 dicembre 1979, rep. 3, reg. soc. n. 1490, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Prandi in data 2 aprile 1985, rep. 3212, reg. soc. n. 2265, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «AZ 2001 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 31 gennaio 1985, rep. 5294, reg. soc. n. 2200, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Città futura» a responsabilità limitata, con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito D'Ambrosio in data 30 marzo 1979, rep. 122366, reg. soc. n. 808, tribunale Sulmona;

società cooperativa agricola «Agrocoop 84 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Golia in data 28 dicembre 1984, rep. 4238, reg. soc. n. 1271, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa teatrale Tra de nu» a responsabilità limitata, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 16 novembre 1980, rep. 11128, reg. soc. n. 1590, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Edilizia Oriente» a responsabilità limitata, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 14 gennaio 1979, rep. 9522, reg. soc. n. 1412, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «La Civita» a responsabilità limitata, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 19 aprile 1978, rep. 8915, reg. soc. n. 1360, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «Casa Nuova» a responsabilità limitata, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 2 novembre 1979, rep. 10208, reg. soc. n. 1490, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oikos» a responsabilità limitata, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 21 febbraio 1985, rep. 14961, reg. soc. n. 2212, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Paidia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 20 febbraio 1985, rep. 14960, reg. soc. n. 2211, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Contabilità Alta Marsica» a responsabilità limitata, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 21 febbraio 1985, rep. 14962, reg. soc. n. 2213, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Torre - Società cooperativa di ricerca, progettazione, servizio e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Trasacco (L'Aquila), costituita per rogito Specchio in data 29 marzo 1985, rep. 290, reg. soc. n. 2276, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amici del lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 8 febbraio 1985, rep. 5307, reg. soc. n. 2217, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Labor Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 8 febbraio 1985, rep. 5306, reg. soc. n. 2219, tribunale Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Marsica Giovani» a responsabilità limitata, con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 19 gennaio 1985, rep. 104254, reg. soc. n. 2179, tribunale Avezzano;

società cooperativa di consumo «Associazione cartolibrai abruzzesi - A.C.A. Società a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 10 marzo 1977, rep. 67428, reg. soc. n. 1267, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «San Marcello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 27 maggio 1982, rep. 37505, reg. soc. n. 2025, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unicoop alimentare (Unione cooperativa alimentare) - Società a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'aquila), costituita per rogito Vitullo in data 4 novembre 1982, rep. 2906, reg. soc. n. 1827, tribunale Avezzano;

società cooperativa di edilizia «Cooperativa edilizia Habitat a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 29 settembre 1973, rep. 59612, reg. soc. n. 1003, tribunale Avezzano;

società cooperativa di consumo «Fratellanza e lavoro» a responsabilità limitata, con sede in Barisciano (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 11 novembre 1949, rep. 9654, reg. soc. n. 579, tribunale L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Palentina Sud» a responsabilità limitata, con sede in Capistrello (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 16 marzo 1985, rep. 105395, reg. soc. n. 2245, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «Stella Alpina 76 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campo di Giove (L'Aquila), costituita per rogito Ventura in data 21 ottobre 1975, rep. 24138, reg. soc. n. 615, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sirente Nuovo» a responsabilità limitata, con sede in Castelvecchio Subequo (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 14 novembre 1985, rep. 170315, reg. soc. n. 2655, tribunale L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rocca Tre Monti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitella Alfedena (L'Aquila), costituita per rogito Golia in data 3 aprile 1980, rep. 224, reg. soc. n. 850, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Valle fiorita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitella Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 28 gennaio 1985, rep. 5243, reg. soc. n. 2196, tribunale Avezzano;

società cooperativa agricola «Valle Canale» a responsabilità limitata, con sede in Collelongo (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 28 aprile 1982, rep. 91731, reg. soc. n. 1773, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «Città di Statule - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Goriano Sicoli (L'Aquila), costituita per rogito Papa in data 7 giugno 1981, rep. 503, reg. soc. n. 952, tribunale Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente e territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casavecchia di Lucoli (L'Aquila), costituita per rogito Benedetti in data 25 novembre 1984, rep. 2055, reg. soc. n. 2392, tribunale L'Aquila;

società cooperativa mista «3 Provincie» a responsabilità limitata, con sede in Cricola (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 10 agosto 1979, rep. 127901, reg. soc. n. 1471, tribunale Avezzano;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola Ortigia - Avezzano» a responsabilità limitata, con sede in Ortucchio (L'Aquila), costituita per rogito Pomponio in data 15 giugno 1979, rep. 48, reg. soc. n. 1453, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «La prima casa» a responsabilità limitata, con sede in Ortucchio (L'Aquila), costituita per rogito Prandi in data 28 dicembre 1981, rep. 765, reg. soc. n. 1727, tribunale Avezzano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Delta a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 9 aprile 1981, rep. 118223, reg. soc. n. 1244, tribunale Campobasso;

società cooperativa mista «Il Samaritano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 9 marzo 1983, rep. 125544, reg. soc. n. 1416, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Tau - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Giorgilli in data 18 novembre 1975, rep. 4343, reg. soc. n. 861, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Settesoli» a responsabilità limitata, con sede in Campobasso, costituita per rogito De Benedittis in data 4 gennaio 1982, rep. 1159, reg. soc. n. 1309, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Stella polare - Società cooperativa a responsabilità limitata a proprietà indivisa», con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 21 maggio 1979, rep. 85656, reg. soc. n. 1064, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Diomedea a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 16 marzo 1981, rep. 91013, reg. soc. n. 1219, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Europa a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Ricciardi in data 6 ottobre 1980, rep. 4806, reg. soc. n. 1212, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Andromeda a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 30 ottobre 1980, rep. 89905, reg. soc. n. 1188, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Ermes - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 26 maggio 1980, rep. 114256, reg. soc. n. 1154, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sirio a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Ricciardi in data 23 giugno 1979, rep. 2447, reg. soc. n. 1084, tribunale Campobasso;

società cooperativa mista «Cooperativa assistenza sociale Molise - C.A.S.M. a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito De Socio in data 18 dicembre 1984, rep. 98634, reg. soc. n. 1615, tribunale Campobasso;

società cooperativa edilizia «Uniacep 17 bis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 13 giugno 1977, rep. 4059, reg. soc. n. 9646, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Programma 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito De Propris in data 18 dicembre 1978, rep. 25731, reg. soc. n. 10666, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Fidelis 1ª - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito De Propis in data 26 marzo 1971, rep. 21467, reg. soc. n. 6493, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Luciana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 4 aprile 1979, rep. 43173, reg. soc. n. 11019, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Titty residence - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 27 ottobre 1983, rep. 118273, reg. soc. n. 15433, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata fra lavoratori - Omnes Amici», con sede in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 7 gennaio 1976, rep. 144206, reg. soc. n. 8494, tribunale Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Gusman in data 3 novembre 1981, rep. 12115, reg. soc. n. 13667, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Residence happy days - Cellamare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per azioni», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 20 dicembre 1979, rep. 170878, reg. soc. n. 11579, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Tecnica 21 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 28 maggio 1976, rep. 226610, reg. soc. n. 8849, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Patrizia», con sede in Palese (Bari), costituita per rogito Colletti in data 30 luglio 1976, rep. 77087, reg. soc. n. 8888, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Parco dei platani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 7 gennaio 1974, rep. 20438, reg. soc. n. 7660, tribunale Bari;

società cooperativa mista «Impegno comunitario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Colletti in data 4 maggio 1985, rep. 98097, reg. soc. n. 17732, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Astrale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Le Luise in data 19 aprile 1978, rep. 15075, reg. soc. n. 10342, tribunale Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa B.S.B. a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Della Monica in data 18 febbraio 1986, rep. 37594, reg. soc. n. 19296, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La sorgente», con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 19 luglio 1979, rep. 43513-10876, reg. soc. n. 11882, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Pegaso seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 5 marzo 1975, rep. 55425, reg. soc. n. 8241, tribunale Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Teatro Incontro a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 31 ottobre 1984, rep. 176736, reg. soc. n. 16623, tribunale Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ser-Fi - Servizi Fiduciari - Società cooperativa multiservizi a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 29 novembre 1985, rep. 17770, reg. soc. n. 18938, tribunale Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa italiana lavoratori edili Madonnella - Società a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Casali De Rosa in data 28 maggio 1951, rep. 2914, reg. soc. n. 4013, tribunale Bari;

società cooperativa edilizia «Regolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Volpe in data 19 aprile 1979, rep. 90, reg. soc. n. 11069, tribunale Bari.

89A3838-89A3875

Rettifica al decreto ministeriale 29 marzo 1989 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vigilanza - Corpo guardie giurate armate - S.c.r.l.», in Putignano.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1989 il decreto ministeriale 29 marzo 1989 con il quale la società cooperativa «Vigilanza - Corpo guardie giurate armate - S.c.r.l.», con sede in Putignano (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Donatella Moramarco, nata a Bari il 26 novembre 1956, residente in via Nicolai - Bari, ne è stata nominata commissario liquidatore, è rettificato, limitatamente al prenome del commissario liquidatore rettificato in «Lucia» anziché «Donatella».

89A3876

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1180 del 6 luglio 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione consistente in L. 110.000.000 da destinare all'acquisto di attrezzature per l'automazione del servizio bibliotecario.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1180-*bis* del 6 luglio 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. W. Pabisch (Centro di documentazione) le somme:

1) L. 20.000.000 per il «Centro di studio e di ricerca per le malattie vascolari cerebrali e periferiche» da attivarsi presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

2) L. 20.000.000 quale contributo annuale di finanziamento per ogni anno di attività del centro suddetto, con una previsione di durata triennale.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1309 del 14 luglio 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte dei seguenti enti le donazioni sottoelencate:

1) della somma di L. 3.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di chimica per la realizzazione della «II International Conference ASMI EM '88 - Engineering Materials: from researc to application and design» che si è tenuto in collaborazione con il dipartimento di chimica applicata e scienza dei materiali dell'Università degli studi di Bologna;

2) della somma di L. 2.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di applicazione forense quale contributo per l'organizzazione di importanti manifestazioni volte al perfezionamento tecnico ed all'addestramento pratico dei giovani laureati in giurisprudenza;

3) della somma di L. 1.500.000 dalla S.p.a. Bayer Italia di Milano a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche quale contributo per il potenziamento del nuovo laboratorio di farmacologia e farmacognosia;

4) della somma di L. 1.500.000 dalla S.p.a. Abbott di Aprilia (Latina) a favore dell'istituto di clinica pediatrica quale contributo per l'organizzazione del «Corso di aggiornamento in neurologia pediatrica»;

5) della somma di L. 1.500.000 dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena a favore dell'amministrazione universitaria centrale, quale contributo per la organizzazione del convegno «Università e formazione professionale» che si è tenuto nei giorni 11 e 12 febbraio 1988;

6) della somma di L. 500.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero a favore della presidenza della facoltà di giurisprudenza, quale contributo per l'organizzazione di alcune iniziative di particolare rilievo per l'ambiente culturale modenese;

7) della somma di L. 500.000 da parte della ditta Recchioni di Bologna, della somma di L. 500.000 da parte della ditta Alfa Wasserman di Bologna, della somma di L. 500.000 da parte della ditta Mascia Brunelli di Milano e della somma di L. 500.000 da parte della ditta Leitz italiana di Milano a favore dell'istituto di patologia generale, quali contributi per l'organizzazione della «III Riunione scientifica nazionale del coordinamento italiano per l'applicazione delle colture al tessuto in tossicologia»;

8) delle sottosegnate strumentazioni: una centrifuga analitica Beckman mod. S2-21, di una bilancia Gibertini, di un personal computer e di un microscopio Zeiss dal Fondo per l'avanzamento della ricerca in endocrinologia, metabolismo ed epatologia a favore della cattedra di endocrinologia, afferente all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica per portare avanti la ricerca relativa allo studio delle caratteristiche qualitative dell'LM.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1519 del 6 settembre 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Fondazione Hechst di Milano, L. 10.000.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica per il funzionamento del «Centro di studi e di ricerche per lo sviluppo della cronoendocrinologia e delle tecniche cronobiologiche» per l'anno di attività 1988;

2) Società Boehringer Biochemia Robin di Milano, apparecchiature varie da destinare al dipartimento di scienze farmaceutiche.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1870 del 9 novembre 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) S.p.a. Sanofi Midy di Milano, L. 10.500.000 a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica per l'acquisto di attrezzzature da utilizzare per la ricerca «Reflusso gastrico»;

2) Banca popolare dell'Emilia di Modena, L. 3.500.000 a favore dell'istituto di patologia generale per l'acquisto di microscopi didattici per gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e scienze biologiche;

3) Banca popolare dell'Emilia di Modena, L. 2.000.000 a favore dell'istituto di applicazione forense;

4) S.p.a. Italfarmaco di Milano, L. 2.000.000 a favore della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare per l'organizzazione del IV corso di aggiornamento post universitario in angiologia e chirurgia vascolare;

5) Banco di S. Geminiano e S. Prospero, con sede in Modena, L. 1.000.000 a favore della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare per l'organizzazione del corso di aggiornamento in ultrasonografia vascolare.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1871 del 9 novembre 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Guidoz di Milano, L. 2.000.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica per l'organizzazione del «Corso di aggiornamento in neurologia pediatrica»;

2) S.r.l. CIA - Sistemi, L. 1.642.500 a favore dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica quale contributo per la ricerca «Stabilometria computerizzata»;

3) Banca popolare dell'Emilia di Modena, L. 1.000.000 a favore del dipartimento di chimica per il congresso «EM '88-2nd International Conference on Engineering Materials».

Con decreto del prefetto di Modena n. 2082 del 12 dicembre 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Vignola la donazione consistente in L. 16.900.000 da destinare al dipartimento di chimica per l'acquisto di un forno a muffola.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2202 del 23 dicembre 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero la donazione consistente in L. 3.500.000 da destinare all'istituto di patologia generale per l'acquisto di apparecchiature didattiche (microscopi) per gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, scienze biologiche.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2203 del 23 dicembre 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione consistente in L. 20.000.000 da destinare all'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio per l'acquisto di attrezzature per lo studio della diffusione polmonare.

Con decreto del prefetto di Modena n. 131/1° sett. del 7 marzo 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) S.p.a. Nestlé italiana, la somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di clinica pediatrica quale contributo per la organizzazione del convegno di neurologia pediatrica svoltosi nel maggio 1988;

2) Banca popolare dell'Emilia, la somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica per le ricerche sulle malattie del metabolismo.

Con decreto del prefetto di Modena n. 131/1° sett. del 7 marzo 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione consistente in L. 15.000.000 da destinare all'acquisto di apparecchiature didattiche per l'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Modena n. 133/1° sett. del 7 marzo 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Cassa di risparmio di Modena, L. 10.000.000 a favore dell'istituto delle malattie infettive e tropicali, per l'acquisto di apparecchiature per la diagnosi dell'A.I.D.S.;

2) B.S.G. e S.P., L. 1.000.000 a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica per le spese di organizzazione del convegno sul tema «Le magrezze»;

3) C.C.I.A., L. 700.000 a favore della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, quale contributo all'organizzazione dell'incontro di aggiornamento in ultrasonografia vascolare del maggio 1988;

4) Eredi della dott.ssa Laura Faglioni, L. 4.100.000 per incrementare il capitale nominale relativo al premio di studio «Laura Faglioni e Giampaolo Tondelli».

Con decreto del prefetto di Modena n. 440 del 23 marzo 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dai sottoelencati enti le donazioni:

1) di L. 6.000.000 e L. 2.000.000 rispettivamente dalla Cassa di risparmio di Modena e dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore della facoltà di giurisprudenza, quale contributo per il «Progetto Erasmus» e sua definizione (scambi di studenti con Università estere);

2) di L. 6.000.000, dalla S.p.a. Laboratori derivati organici di Milano a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, quale contributo per le ricerche attualmente in corso presso i laboratori di farmacologia e farmacognosia riguardante il settore cardio-vascolare;

3) di L. 5.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero a favore dell'amministrazione centrale, quale contributo per la pubblicazione dell'ultimo lotto del «Carteggio di Lazzaro Spallanzani»;

4) di L. 3.000.000 dal comune di Modena a favore dell'Istituto di clinica pediatrica, quale contributo per l'organizzazione del «Congresso internazionale sui problemi della nutrizione nell'infanzia», svoltosi a Modena nell'anno 1987;

5) di L. 3.000.000 dalla Himont Italia centro ricerche «G. Natta» di Ferrara, con sede legale a Milano, a favore del dipartimento di chimica, quale contributo per «Studi sulla determinazione strutturale dei composti volatili nel polipropilene»;

6) di L. 2.000.000 dalla C.C.I.A. a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo a sostegno delle spese organizzative del Convegno nazionale sul tema «Fusioni e acquisizioni delle aziende di credito, dimensioni e struttura di gruppo», previsto per il prossimo mese di aprile;

7) di L. 1.000.000 dalla C.C.I.A., di L. 500.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero e di L. 500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia a favore del dipartimento di chimica, quali contributi a sostegno delle spese organizzative del «XVI Congresso nazionale di termodinamica dei complessi», previsto per il prossimo mese di giugno;

8) di L. 1.000.000 dalla C.C.I.A. a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cattedra di anestesia e rianimazione, quale contributo a sostegno delle spese organizzative del XLIII Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia rianimazione e terapia intensiva», prevista per il prossimo mese di giugno;

9) di L. 1.000.000 dalla Società Bonomelli divisione dietetici di Milano a favore dell'istituto di clinica pediatrica - cattedra di patologia neonatale, quale contributo per l'organizzazione del «Convegno di neurologia neonatale», tenutosi nel maggio scorso;

10) di L. 1.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero a favore dell'Istituto di clinica oculistica - centro di oftalmologia sociale, quale contributo per l'organizzazione della IV Edizione del convegno «Colloqui interdisciplinari di retinologia»;

11) di L. 500.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche quale contributo per il «Primo corso di aggiornamento per laureati in farmacia»;

12) di uno stativo riproduzione per video camera del valore di L. 1.300.000 dalla ditta Formenti di Milano a favore dell'istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 379/1° sett. del 25 marzo 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) C.C.I.A., L. 1.500.000 a favore dell'istituto di farmacologia, quale contributo per la realizzazione del simposio internazionale su «Hemorrhagic shock: new visitas» che si è tenuto a Modena nei giorni: 18 e 19 novembre 1988;

2) Cassa di risparmio di Modena, L. 1.000.000 all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, quale contributo per la realizzazione del congresso sul tema «Magrezze»;

3) Confederazione nazionale artigianato: una freccia luminosa a laser del valore di L. 1.355.000 e un proiettore visore Caramate 400 del valore di L. 525.000 da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 748 del 19 maggio 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) S.p.a. Essex (Italia) di Milano L. 2.000.000 e Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena L. 500.000 quali contributi per l'organizzazione del convegno «Incontri modenesi di pediatria e neonatologia» da parte dell'istituto di clinica pediatrica;

2) B.P.E. di Modena, L. 500.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche quale contributo per il «Primo corso di aggiornamento per laureati in farmacia».

Con decreto del prefetto di Modena n. 749 del 15 maggio 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) S.p.a. Allergan di Pomezia (Roma), L. 5.000.000; S.p.a. Optikon Oftalmologica di Roma, L. 5.000.000; Banca popolare dell'Emilia di Modena, L. 1.000.000, a favore del centro di oftalmologia sociale - istituto di clinica oculistica quale contributo per l'organizzazione del convegno «Colloqui interdisciplinari di retinologia - IV Edizione»;

2) Istituto bancario S. Paolo di Torino, L. 3.849.000 a favore dell'istituto di semeiotica medica per l'acquisto di un sistema di videoscrittura Kerox 6040;

3) Banca popolare dell'Emilia di Modena, L. 3.000.000 quale contributo per la pubblicazione dell'ultimo lotto del «Carteggio di L. Spallanzani»;

4) Banco di S. Geminiano e S. Prospero, L. 1.000.000; Banca Popolare dell'Emilia di Modena, L. 1.000.000, a favore del dipartimento di chimica per l'organizzazione del convegno «Valutazione dell'impatto ambientale: ruolo del chimico»;

5) Banca popolare dell'Emilia di Modena, L. 500.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica quale contributo per il 10° Convegno di neurologia neonatale;

6) Cassa di risparmio di Modena, L. 500.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche quale contributo per l'organizzazione del 1° corso di aggiornamento per laureati in farmacia.

Con decreto del prefetto di Modena n. 865 del 22 giugno 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione consistente in L. 125.000.000 da destinare:

L. 70.000.000 per l'amministrazione centrale quale contributo per l'acquisto di attrezzatura per l'automazione del sistema bibliotecario;

L. 10.000.000 a favore del dipartimento di economia politica quale contributo per la realizzazione di un progetto di ricerca sulla «Violenza negli stadi»;

L. 15.000.000 a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali - cattedra di farmacologia clinica, per l'acquisto di una apparecchiatura diagnostica;

L. 30.000.000 per l'amministrazione centrale quale contributo per la sede provvisoria al I nucleo della sezione clinica della biblioteca centralizzata della facoltà di medicina e chirurgia e per la realizzazione di un'aula per convegni presso l'edificio del dipartimento di fisica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 864 del 22 giugno 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Benito Vernole la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare all'istituzione di un premio di studio.

89A3840

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino n. 1315 del 16 febbraio 1988 l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni da parte di:

1) Istituto bancario San Paolo di Torino:

L. 4.000.000 a favore del dipartimento di scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate;

L. 10.000.000 a favore dell'istituto di matematica finanziaria;

L. 7.000.000 a favore dell'istituto giuridico della facoltà di giurisprudenza;

L. 50.000.000 ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

L. 2.000.000.000 a sostegno degli oneri connessi con l'esecuzione del secondo lotto di lavori di allestimento della facoltà di economia e commercio presso l'ex istituto di riposo per la vecchiaia di corso Unione Sovietica;

L. 8.000.000 a favore del dipartimento di scienze sociali;

2) Cassa di risparmio di Torino:

L. 14.399.500 a favore del dipartimento di patologia animale;

L. 200.000.000 a favore del dipartimento di biomedicina endocrino metabolica e gastroenterologica, I clinica medica generale e terapia medica;

L. 3.000.000 a favore del dipartimento di scienze letterarie e filologiche;

L. 45.000.000 a favore del laboratorio di economia politica «Cognetti De Martiis»;

L. 5.000.000 a favore dell'istituto di microbiologia;

L. 2.000.000 a favore dell'istituto di coltivazioni arboree - scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

L. 5.000.000 a favore della biblioteca interdipartimentale di scienze religiose «Erik Peterson»;

L. 5.000.000 a favore della biblioteca di farmacia «I. Guareschi»;

L. 10.000.000 a favore del dipartimento di scienze letterarie e filologiche dell'Università.

Con decreto del prefetto di Torino n. 1316 del 16 febbraio 1988 l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Torino la donazione di attrezzature da destinare a vari istituti universitari per un importo di L. 435.587.347 e lit. sterline 26.200.

Con decreto del prefetto di Torino n. 1317 del 16 febbraio 1988 l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni da parte di:

1) ditta Sorin Biomedica: apparecchiature per un valore di L. 1.180.000 da destinare al dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana;

2) dott. Agostino Pugliese: un frigorifero Ignis con congelatore del valore di L. 650.000 da destinare all'istituto di malattie infettive;

3) società Seat: arredi vari per un valore di L. 590.000;

4) dott. Valerio Vidotto: apparecchiature per un valore di L. 11.291.420 da destinare all'istituto di malattie infettive;

5) Istituto di fitovirologia applicata del C.N.R.: una ultracentrifuga Beckman mod C2 da destinare all'istituto di scienze delle coltivazioni della facoltà di agraria;

6) sig. Armando Colombari - un defibrillatore del valore di L. 4.999.660 da destinare all'istituto di medicina interna - cattedra di clinica medica generale e terapia medica III;

7) ditta Bayer: un registratore Holter del valore di L. 6.500.000 da destinare all'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare cattedra di cardiologia del prof. E. Uslenghi.

8) società Olivetti e C. S.p.a.: un PC Olivetti M 24 e relativa stampante del valore complessivo di L. 6.161.250 da destinare all'istituto di ricerche economico-aziendali della facoltà di economia e commercio;

9) ditta Sigma-Tau: due registratori Holter mod 435 del valore complessivo di L. 19.370.000 da destinare all'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare;

10) ditta Eli Lilly Italia S.p.a.: un personal computer del valore di L. 1.500.000 da destinare alla clinica urologica dell'istituto di nefro-urologia;

11) ditta Ortero: una perforatrice-rilegatrice del valore di L. 848.450 da destinare all'istituto di economia e politica agraria.

Con decreto del prefetto di Torino n. 1318 del 16 febbraio 1988 l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni da parte di:

camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino: la somma di L. 20.000.000 e la somma di L. 60.000.000 destinate al dipartimento di patologia animale e finalizzate all'acquisto di un microscopio elettronico;

regione Piemonte: la donazione della somma di L. 100.000.000 a favore della scuola diretta a fini speciali per ortottisti assistenti di oftalmologia a sostegno delle spese di funzionamento dei corsi dell'a.s. 1985/86 e della somma di L. 30.000.000 destinata al dipartimento di biologia vegetale per l'allestimento presso l'orto botanico di una serra per semenziali;

unione camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte: la donazione di un contributo di L. 20.000.000 a favore della sezione di anatomia patologica del dipartimento di patologia animale;

I.L.T.E. (Industria libraria tipografica editrice) S.p.a.: la donazione della somma di L. 15.000.000 a titolo di contributo per l'attività di ricerca dell'istituto di medicina del lavoro;

comune di Torino: la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore del dipartimento di scienze letterarie e filologiche, quale sostegno all'organizzazione di un convegno su «Benvenuto Terracini» e la somma di L. 30.000.000 destinata al centro studi «Guido Gozzano» del dipartimento succitato per l'allestimento della mostra «Cesare Pavese: le carte, i libri, le immagini»;

comitato promotore della manifestazione «International Workshop on Timed Petri Nets»: la donazione della somma di L. 3.394.539 destinata al dipartimento di informatica per attività di ricerca;

assessorato all'agricoltura della provincia di Asti: la donazione di L. 1.917.200 a favore dell'istituto di coltivazioni arboree - scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia per l'attività di ricerca;

provincia di Torino: la donazione della somma di L. 10.000.000 a favore dell'istituto di coltivazioni arboree per l'attività di ricerca e la somma di L. 1.000.000 all'istituto di miglioramento genetico e produzione delle sementi a sostegno delle spese per l'organizzazione del convegno scientifico sui gradini di montagna;

regione Piemonte: la donazione di una somma di L. 3.000.000 destinata al dipartimento di scienze sociali a sostegno delle spese effettuate per l'organizzazione del seminario «Tempo e scienze sociali»;

regione autonoma Valle d'Aosta: la donazione della somma di L. 13.000.000 al dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco quale contributo al programma di ricerca sulle piante officinali;

ditta Ash di Torino: la donazione della somma di L. 7.000.000, per l'attività di ricerca dell'istituto di medicina del lavoro;

ditta Fo.Ce.Me. di Milano: la donazione della somma di L. 2.000.000 a favore dell'attività di ricerca condotta dall'istituto di medicina del lavoro;

famiglia del defunto Negri Cesare: la donazione di L. 250.000 a favore dell'istituto di chirurgia plastica della facoltà di medicina e chirurgia;

ditta Fisons S.p.a.: la donazione della somma di L. 5.000.000 per l'attività scientifica e di ricerca dell'istituto di clinica oculistica;

ditta Tenimenti di Barolo e Fontanafredda: la donazione della somma di L. 800.000 destinata alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

Servizio sanitario nazionale regione Piemonte - U.S.L. Torino 1-23: la donazione della somma di L. 16.000.000 a favore della cattedra di patologia ostetrica e ginecologica;

Fiat S.p.A. - «Centro iniziative sociali»: la donazione della somma di L. 5.000.000 a sostegno delle spese del congresso «XIII International Conference on Organometallic Chemistry» e la somma di L. 20.000.000 finalizzata all'acquisto di uno strumento «Medoc System 2002 Davicon» computerizzato per registrazioni grafiche di variabili connesse alla ricerca sulle cefalee, con destinazione al dipartimento di biomedicina dell'Università di Torino;

NATO - Scientific Affairs Division - B-1110 Bruxelles: la donazione della somma di 1.210.000 BF, equivalente a L. 41.382.000, a favore del dipartimento di biologia vegetale;

ditta Serono di Milano: la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore dell'istituto di clinica dermatologica per attività di ricerca;

comunità montana della Valle Grana (Caraglio): la donazione della somma di L. 20.000.000 a favore dell'istituto di scienza delle coltivazioni della facoltà di agraria per sperimentazione sui sistemi produttivi alpini;

provincia di Torino: la donazione delle somme di L. 1.920.000, L. 2.000.000, L. 1.000.000, L. 15.000.000 e di L. 690.000 con destinazione a finalità varie.

89A3841

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4564/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Merk Sharpe e Dohme la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4565/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering S.p.a. la donazione consistente in un personal computer IBM mod AT/B per un valore di L. 6.500.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4568/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in L. 960.000 da destinare al dipartimento di biologia animale e genetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4569/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Confcommercio di Firenze la donazione consistente in L. 2.500.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4570/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Monte dei Paschi di Siena la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare alla facoltà di economica e commercio.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4571/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Rhone-Poulenc S.p.a. la donazione consistente in una libreria da studio Tisettanta per un valore di L. 3.478.000 da destinare alla cattedra di malattie infettive - istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4572/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Manetti Roberts & C. la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4615/88 dell'8 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in L. 960.000 da destinare al museo archeologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4702/88 del 10 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione consistente in 50.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4705/88 del 10 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana la donazione consistente in L. 5.500.000 da destinare al dipartimento di agronomia e produzione erbacee.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4712/88 del 10 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione consistente in L. 1.357.000 da destinare al dipartimento di agronomia e produzioni erbacee.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4709/88 del 21 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione Italiana per la riceca sul cancro la donazione consistente in L. 60.000.000 da destinare al dipartimento di farmacologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4411/88 del 27 luglio 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della società Siette la donazione consistente in un apparecchio per la determinazione dell'aggregazione piastrinica su sangue intero per un valore di L. 16.992.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4412/88 del 27 luglio 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Ente autonomo fiera di Pordenone la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare al dipartimento di progettazione dell'architettura.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4413/88 del 27 luglio 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca federale di credito agrario per la Toscana la donazione consistente in L. 2.000.000 da destinare all'istituto di patologia e zoologia forestale e agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4414/88 del 27 luglio 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della società Metalli industriali la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4614/88w del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana sclerosi multipla la donazione consistente in L. 13.000.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4616/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 20.000.000 da destinare all'istituto di anatomia e istologia patologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4617/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering di Berlino la donazione consistente in D.M. 16,335 pari a L. 12.120.000 da destinare all'istituto di patologia e farmacologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4618/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 140.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4619/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 30.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4561/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta ACR Angelini Francesco ACRAF S.p.a. la donazione consistente in L. 3.500.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4562/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione intercomunale area fiorentina la donazione consistente in L. 10.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4563/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta S.a.s. A. Menarini la donazione consistente in L. 6.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria, servizio cardiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4566/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana contro la leucemia la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 5.645.000 da destinare all'istituto di clinica generale e terapia medica IV.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4567/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bio Research la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 4.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4573/88 del 7 settembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmitalia Carlo Erba la donazione consistente in una macchina elettronica Olivetti ET 11517 per un valore di L. 1.400.000 da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica.

89A3759

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili ubicati sulla linea ferroviaria Lagonegro-Castrovillari

Con decreto interministeriale n. 1946 del 4 luglio 1989 sono trasferiti al demanio pubblico - ramo ferrovie - al patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili siti sulla linea ferroviaria Lagonegro-Spezzano Albanese tratta Lagonegro-Castrovillari dalla progr. km 0+264 alla progr. km 2+480.

89A3813

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro, 20 luglio 1989, n. 292, riguardante il «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 8, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili *o* il Ministero della sanità ...», leggasi: «... il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili *e* il Ministero della sanità ...».

89A3973

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Protura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 13

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*